Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 3 agosto 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 2 agosto 1982, n. **491.**

Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva n. 71/118/C.E.E. del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, modificata dalla direttiva n. 75/431/C.E.E. del 10 luglio 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, concernente la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, concernente modificazioni al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 967 ed in particolare l'articolo 3, secondo comma, lettera *c*), che ha stabilito la data del 15 agosto 1981 quale termine ultimo per l'adeguamento da parte degli stabilimenti alle disposizioni relative alla macellazione ed alla eviscerazione;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 25 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 dell'8 agosto 1979;

Vista la direttiva n. 81/578/C.E.E. del 21 luglio 1981, con la quale gli Stati membri sono stati autorizzati a prorogare fino al 15 agosto 1982 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione di volatili da cortile parzialmente eviscerati;

Visto il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 4 novembre 1981, n. 618, con il quale è stato approvato il differimento del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000;

Vista la direttiva del Consiglio C.E.E. del 20 luglio 1982, recante nuove modifiche alla citata direttiva n. 71/118/C.E.E., con la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare ulteriormente fino al 31 marzo 1984 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione di volatili da cortile parzialmente eviscerati, in attesa che vengano modificate e meglio definite le metodiche dell'ispezione veterinaria del pollame macellato, nonché regolato il problema del finanziamento dei costi dell'ispezione stessa;

Considerato che il Governo italiano intende avvalersi della facoltà di proroga, nella considerazione che gli aspetti igienico-sanitari della produzione e commercializzazione dei volatili da cortile debbono essere riesaminati in sede comunitaria ed al fine di evitare turbative nell'approvvigionamento di carni avicole;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente sino al 31 marzo 1984 il predetto termine che andrà a scadere il 15 agosto 1982;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, differito al 15 agosto 1982 con il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 4 novembre 1981, n. 618, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 1984.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO — MARCORA — BARTOLOMEI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1982
Atti di Governo, registro n. 41, *foglio n.* 24

DECRETO-LEGGE 2 agosto 1982, n. **492.**

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1982.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza della proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1982;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

A favore dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modifica-

zioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, gli sgravi contributivi vigenti al 30 giugno 1982 sono prorogati a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1982.

Art. 2.

La riduzione di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, ferme restando le condizioni previste dall'articolo stesso, è estesa ai contributi relativi a tutte le giornate di lavoro svolte dagli operai agricoli e retribuite per l'anno 1982.

Art. 3.

Alla spesa conseguente all'applicazione del presente decreto, valutata in lire 3.724 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982, all'uopo utilizzando la voce « interventi in materia di sgravi contributivi ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1982
Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 25

DECRETO-LEGGE 2 agosto 1982, n. **493**.

Misure per il disavanzo del settore previdenziale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA:

il seguente decreto:

Art. 1.

Contributi per la Cassa integrazione guadagni e per le indennità economiche di malattia e di maternità

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le aliquote dei contributi dovuti alla Cassa integrazione guadagni - gestione ordinaria dell'industria e speciale dell'edilizia - sono elevate dello 0,90 per cento della retribuzione lorda imponibile.

Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma, la quota parte dei contributi di malattia di qui all'articolo 14, primo e secondo comma, della lege 23 aprile 1981, n. 155, è elevata dello 0,25 per cento della retribuzione imponibile e corrispondentemente è aumentato il contributo di malattia a carico del datore di lavoro; con la medesima decorrenza, il contributo dovuto all'INPS dal datore di lavoro per le prestazioni economiche di maternità è elevato dello 0,70 per cento della retribuzione imponibile.

Art. 2.

Riscatto del corso legale di laurea

Per il riscatto del periodo di corso legale di laurea è soppressa la riduzione del 50 per cento prevista dall'art. 2-*novies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, relativamente alle domande di riscatto presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il contributo per il riscatto del periodo di corso legale di laurea, da corrispondersi dal personale civile dello Stato, per le domande presentate ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è calcolato sulla base di coefficienti attuariali da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1982
Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1982, n. **494**.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/445 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, che, in attuazione della direttiva del Consiglio (CEE) n. 66/404 del 14 giugno 1966, reca la disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento;

Vista la direttiva del Consiglio (CEE) n. 75/445 del 26 giugno 1975, che modifica alcune disposizioni della citata direttiva n. 66/404 del 14 giugno 1966;

Ritenuta la necessità di emanare le necessarie disposizioni per dare attuazione alla citata direttiva n. 75/445 del 26 giugno 1975;

Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'art. 6 della legge 22 maggio 1973, n. 269, è sostituito dal seguente:

« Durante le fasi di raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione i materiali di propagazione devono essere tenuti in lotti separati ed identificati secondo:

a) la specie e, se necessario, la sottospecie, la varietà ed il clone;

b) la categoria: materiali di propagazione selezionati o materiali di propagazione controllati;

c) la provenienza o la regione di provenienza per i materiali di propagazione selezionati;

d) i materiali di base per i materiali di propagazione controllati;

e) l'origine autoctona e non autoctona;

f) l'anno di maturazione dei semi;

g) la durata dell'allevamento in vivaio distinta nelle sue varie fasi ».

Art. 2.

L'art. 7 della legge 22 maggio 1973, n. 269, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della presente legge si intendono per:

1) materiali forestali di base:

a) per la produzione di sementi: i boschi, le piante e gli arboreti da seme;

b) per i materiali di riproduzione sessuale: le piante, i soprassuoli e gli arboreti da seme;

c) per i materiali di propagazione vegetativa: i cloni e i miscugli di cloni in proporzioni specificate;

2) materiali forestali di propagazione:

a) le sementi di specie forestali: le infruttescenze, i frutti, i semi destinati alla semina diretta o alla semina nei vivai, gli strobili e le infruttescenze destinate alla propagazione di detti semi;

b) le parti di piante: le talee, le margotte, le radici e le marzie destinate alla produzione di piante, ad esclusione dei piantoni;

c) le piante: le piante di specie forestali ottenute da seme o per via vegetativa, compresi i piantoni ed i selvaggioni;

3) materiali forestali di propagazione selezionati: i materiali provenienti da materiali di base, di cui al precedente punto 1) ed ufficialmente ammessi secondo i criteri recati dall'allegato *B* della presente legge;

4) materiali forestali di propagazione controllati: i materiali di base ufficialmente ammessi in conformità di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della presente legge ».

Art. 3.

Dopo l'art. 7 della legge 22 maggio 1973, n. 269, sono inseriti i seguenti:

« Art. 7-*bis*. — Possono essere ammessi alla produzione di materiali di propagazione controllati soltanto i materiali di base da cui derivano materiali di propagazione aventi valore di utilizzazione superiore.

Il valore di utilizzazione superiore è valutato mediante le prove comparative, condotte secondo le norme di cui all'allegato *C* della presente legge ».

« Art. 7-*ter*. — Ai fini della presente legge si intende per valore di utilizzazione superiore: il valore dato dalle caratteristiche genetiche dei materiali di propagazione, che globalmente considerati rappresentano, rispetto ai testimoni scelti conformemente all'allegato *C*, un netto miglioramento per la silvicoltura in generale o per la coltura nelle regioni in cui tali testimoni sono normalmente utilizzati ».

« Art. 7-*quater*. — Ai fini della presente legge si intende per arboreto da seme: la piantagione di cloni e di discendenti selezionati, isolata contro ogni impollinazione estranea o installata in modo da evitare o da limitare detta impollinazione, e gestita nel modo più idoneo a produrre raccolti frequenti, abbondanti e facili ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 9 della legge 22 maggio 1973, n. 269, è sostituito dal seguente:

« Il materiale forestale di propagazione di cui al precedente art. 1 destinato ai rimboschimenti, com-

presi quelli eseguiti dallo Stato, deve derivare dai materiali di cui all'art. 7, punti 3) e 4), e deve essere prodotto nei vivai controllati ai sensi della presente legge ».

Dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« I materiali di propagazione di specie iscritti nel registro nazionale dei cloni forestali devono derivare solo dai materiali di cui all'art. 7, punto 4), della presente legge ».

Art. 5.

Dopo il primo comma dell'art. 10 della legge 22 maggio 1973, n. 269, sono inseriti i seguenti:

« Sul cartellino del produttore alla voce "provenienza" dovrà essere indicato "materiali di propagazione di arboreto da seme" per le sementi di arboreto da seme e per i materiali di propagazione prodotti partendo da tali sementi.

Sul cartellino medesimo alla voce "provenienza" dovrà essere indicato il termine "ammissione provvisoria" per i materiali di propagazione controllati, i cui materiali di base sono stati ammessi in conformità di quanto disposto dall'art. 15 ».

Art. 6.

Il terzo comma dell'art. 11 della legge 22 maggio 1973, n. 269, è sostituito dal seguente:

« Detti certificati redatti in conformità allo schema di cui all'allegato *D* della presente legge, sono rilasciati, a seguito di richiesta degli interessati da presentarsi almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni di preparazione del materiale, dal competente organo regionale ».

Art. 7.

L'art. 15 della legge 22 maggio 1973, n. 269, è sostituito dal seguente:

« Per l'iscrizione nei libri o nei registri nazionali previsti dalla presente legge, i materiali di base destinati alla produzione di materiali di propagazione selezionati debbono rispondere ai requisiti indicati nell'allegato *B* della presente legge.

Le caratteristiche esteriori dei materiali forestali di propagazione, su proposta della commissione di cui al successivo art. 16, saranno stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per un periodo di durata non superiore a dieci anni, a partire dal 1° luglio 1977, qualora dai risultati delle prove comparative di cui all'allegato *C* si possa desumere che determinati materiali di base soddisferanno, al termine degli esami, ai requisiti richiesti per l'ammissione, di cui al secondo comma dell'art. 7-*bis*, tali materiali potranno essere usati come base per la produzione di materiali di propagazione controllati ».

Art. 8.

Gli allegati *A*, *B*, *C* alla legge 22 maggio 1973, n. 269, sono sostituiti dagli allegati *A*, *B*, *C*, *D* uniti al presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — BARTOLOMEI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1982
Atti di Governo, registro n. 41, *foglio n.* 9

ALLEGATO *A*

La disciplina prevista dal presente decreto per i materiali forestali di propagazione si applica alle piante forestali sottoindicate:

Abies alba Mill.	Abete
Abies cephalonica (Loud.)	Abete greco
Cupressus sempervirens L.	Cipresso
Larix decidua Mill.	Larice
Larix Kaempferi Carr. = Larix leptolepis (Sieb & Zucc.) Gord.	Larice giapponese
Picea abies Karst.	Picea, abete rosso
Picea sitchensis Carr. = Picea sitchensis Trautv. e Mey	Picea di Sitka
Pinus cembra L.	Cembro
Pinus halepensis Mill.	Pino d'Aleppo
Pinus uncinata Mill. = Pinus mugo uncinata Ramond	Pino uncinato
Pinus nigra Arn.	Pino nero d'Austria - di Villetta Barrea - pino laricio
Pinus leucodermis Ant. = Pinus heldreichii Christ. var. leucodermis Ant.	Pino loricato
Pinus pinaster Ait.	Pino marittimo
Pinus pinea L.	Pino domestico
Pinus sylvestris L.	Pino silvestre
Pinus strobus L.	Pino strobo
Pinus radiata D. Don. = Pinus insignis Doug.	Pino insigne
Pseudotsuga menziesii Franco = Pseudotsuga taxsifolia Britt.	Douglasia
Alnus cordata Loisel. = Alnus cordifolia Ten.	Ontano napoletano
Eucalyptus sp. pl.	Eucalitti
Fagus sylvatica L.	Faggio
Populus sp. pl.	Pioppi
Quercus rubra L. = Quercus borealis Michx	Quercia rossa
Quercus robur L. = Quercus pedunculata Ehrh	Farnia
Quercus cerris L.	Cerro
Quercus petraea Liebl. = Quercus sessiliflora sal.	Rovere
Quercus suber L.	Sughera

ALLEGATO *B*

REQUISITI PER L'AMMISSIONE DEI MATERIALI DI BASE DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MATERIALI DI PROPAGAZIONE SELEZIONATI.

1. BOSCHI DA SEME.

1.1. *Origine*. - Si ammettono di preferenza come materiale di base soprassuoli autoctoni oppure soprassuoli non autoctoni il cui valore sia già stato controllato.

1.2. *Ampiezza dei boschi*. - I soprassuoli possono comprendere uno o più gruppi di alberi, contigui o non, purché sia possibile una interfecondazione sufficiente ad evitare gli effetti sfavorevoli della riproduzione in parentela stretta.

1.3. *Posizione*. - I soprassuoli devono essere sufficientemente distanti da cattivi soprassuoli della stessa specie o da soprassuoli di una specie o varietà suscettibile di dar origine ad ibridazioni; questa esigenza è particolarmente importante quando i soprassuoli circostanti non siano autoctoni.

1.4. *Omogeneità*. - I soprassuoli devono presentare una normale variabilità individuale dei caratteri morfologici.

1.5. *Caratteri morfologici*. - I materiali di base devono presentare caratteri morfologici particolarmente buoni, soprattutto per quanto riguarda la forma del fusto, la disposizione e la finezza dei rami, la potatura naturale; la presenza di fusti biforcati o di fibra torta deve essere ridotta al minimo.

1.6. *Produzione quantitativa*. - La produzione quantitativa è spesso uno dei caratteri essenziali che giustificano l'ammissione dei materiali di base: in questo caso tale produzione deve essere superiore a quella che si considera come media in eguali condizioni ecologiche.

1.7. *Qualità tecnologiche*. - La qualità del legno deve essere presa in considerazione ed in certi casi può divenire un criterio essenziale.

1.8. *Stato sanitario e resistenza*. - I materiali di base devono, in linea generale, essere sani o presentare la maggiore resistenza possibile agli organismi nocivi ed alle infuenze esterne sfavorevoli.

1.9. *Età*. - I materiali di base devono comprendere, per quanto possibile, alberi che abbiano raggiunto un'età tale che i caratteri sopra indicati possano essere giudicati con sicurezza.

2. ARBORETI DA SEME.

Gli arboreti da seme devono essere costituiti in maniera che vi sia garanzia sufficiente che le sementi prodotte rappresentino almeno la media delle qualità genetiche dei materiali di base da cui l'arboreto deriva.

3. CLONI.

3.1. Si applicano per analogia i punti 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. ed 1.9. del presente allegato.

3.2. Il clone deve essere identificabile mediante i suoi caratteri distintivi.

3.3. L'importanza del clone deve essere comprovata dalla esperienza o deve essere dimostrata da una sperimentazione sufficientemente lunga.

ALLEGATO *C*

NORME PER EFFETTUARE LE PROVE COMPARATIVE AI FINI DELL'AMMISSIONE DEI MATERIALI DI BASE DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MATERIALI DI PROPAGAZIONE CONTROLLATI.

1. *Generalità*.

1.1. Le prove comparative effettuate per consentire l'ammissione di materiali di base devono essere predisposte, costituite, condotte e i relativi risultati devono essere interpretati in modo da comparare obiettivamente materiali di propagazione tra loro e con uno o preferibilmente più testimoni scelti in precedenza.

1.2. Devono essere prese tutte le disposizioni per garantire che i materiali di propagazione, inclusi i testimoni, siano rappresentativi dei materiali di base esaminati.

1.3. Se, durante le prove, si dimostra che i materiali di propagazione non sono conformi almeno ai caratteri:

d'identificazione dei rispettivi materiali di base, tali materiali di propagazione devono essere eliminati;

di resistenza del materiale di base nei confronti di organismi nocivi che provocano danni di importanza economica, tali materiali di propagazione possono essere eliminati.

2. *Dispositivi sperimentali*.

2.1. I materiali di propagazione devono essere piantati, nella fase di vivaio e nelle prove di campagna, in modo da consentire ripetizioni con distribuzione a caso che consentano di controllare le varie fonti di variabilità sia genetica che di ambiente, le interazioni e gli errori di sperimentazione.

2.2. Le parcelle sperimentali devono contenere un numero di alberi sufficiente per poter valutare le caratteristiche proprie di ciascun materiale da esaminare.

2.3. I materiali di base rappresentati e le ripetizioni devono essere in numero sufficiente a garantire un soddisfacente grado di esattezza statistica.

3. *Trattamento del materiale in esame*.

3.1. I materiali di propagazione, inclusi i testimoni, devono essere trattati, nella fase di sementi o talee, nella fase piantamadre, nella fase vivaio, nella fase di campagna e fino al termine delle prove in modo identico, per quanto si riferisce alla concimazione, agli sfollamenti, ai diradamenti e a qualsiasi altro metodo o tecnica colturale.

3.2. Per quanto riguarda i diradamenti, il metodo applicato deve tener conto del grado di vigore di ciascun materiale di propagazione.

4. *Condizioni di scelta e di raccolta dei materiali di propagazione soggetti alle prove, compresi i testimoni*.

4.1. I materiali di base devono essere:

I) ben definiti per quanto concerne la provenienza, la costituzione, la composizione ed un sufficiente isolamento contro impollinazioni estranee;

II) di età e di sviluppo tali da poter prevedere una sufficiente stabilità delle caratteristiche del materiale di propagazione.

4.2. I materiali di propagazione sessuale devono essere:

I) raccolti durante anni di buona fruttificazione, a meno che sia stata effettuata una impollinazione artificiale;

II) raccolti secondo metodi che consentano di garantire la rappresentatività dei campioni ottenuti.

4.3. I materiali di propagazione vegetativa devono provenire in origine da un unico individuo per via vegetativa.

5. *Condizioni supplementari per i testimoni*.

5.1. I testimoni devono essere possibilmente noti da tempo nella regione in cui ha luogo la prova. Sono rappresentati da materiali che hanno dato buoni risultati per la selvicoltura, al momento in cui ha avuto inizio la prova o nelle condizioni ecologiche considerate per le quali si propone l'ammissione del materiale.

Devono provenire possibilmente da materiale di base ammessi.

5.2. Nel caso dei materiali di propagazione sessuale, possono essere utilizzati come testimoni anche cloni o discendenti da impollinazioni controllate.

5.3. Possibilmente, devono essere utilizzati più testimoni.

In caso di necessità giustificata, un testimone può essere sostituito dal materiale di propagazione che sembra essere il più adatto tra i materiali di propagazione soggetti alle prove.

5.4. Gli stessi testimoni devono essere utilizzati nel maggior numero di prova possibile.

6. *Caratteri soggetti ad esame*.

6.1. I caratteri soggetti ad esame sono:

caratteri di identificazione per quanto concerne i materiali di base;
caratteri di comportamento;
caratteri di produzione.

6.2. I caratteri di identificazione per quanto concerne i materiali di base sono presentati sotto forma di scheda descrittiva sufficientemente completa.

6.3. Per quanto concerne i caratteri di comportamento e di produzione, l'esame verte normalmente sull'accrescimento, sull'adattamento e sulla resistenza ai fattori abiotici e agli organismi nocivi di importanza economica. Inoltre, altri caratteri ritenuti importanti, tenuto conto dell'obiettivo perseguito, sono considerati e valutati in funzione delle condizioni ecologiche della regione in cui ha luogo la prova.

7. *Analisi dei risultati e valutazione.*

7.1. I risultati delle prove, per quanto concerne i caratteri di comportamento e di produzione, devono essere presentati sotto forma di dati numerici e separatamente per ciascun carattere valutato in virtù del punto 6.3. Tali caratteri sono valutati indipendentemente gli uni dagli altri.

7.2. L'analisi deve portare, per ciascun carattere di comportamento e di produzione e per ciascun ambiente considerato, ad una classificazione indicante i valori di ciascun materiale di propagazione in base alla media ed eventualmente alla varianza intramateriale. Va indicato il livello di significatività delle differenze. La differenza, sia in valore assoluto che in valore relativo, deve essere espressa possibilmente in termini di guadagno genetico rispetto al valore tipo.

Deve essere indicata l'età del materiale di propagazione al momento della valutazione del carattere.

7.3. Dovrà essere constatata una superiorità significativa, dal punto di vista economico e statistico (alla soglia 95 %) rispetto ai testimoni, per almeno uno dei caratteri valutati in virtù del punto 6.3. In caso di constatazione di una superiorità significativa solo per un unico carattere, i valori di almeno altri due caratteri valutati a norma del punto 6.3. devono raggiungere come minimo i valori medi dei testimoni per i due caratteri in questione.

Bisogna indicare chiaramente i caratteri valutati in virtù del punto 6.3. per i quali si è constatata una significativa inferiorità (alla soglia 95 %) rispetto a quelli dei testimoni. Tuttavia se i loro effetti possono essere compensati da caratteri favorevoli ciò dev'essere precisato.

7.4. Quando la prova ha lo scopo di ammettere un materiale di base in funzione di un carattere essenziale per la sopravvivenza in condizioni ecologiche estreme, non è più richiesto il requisito della uguaglianza al valore medio dei testimoni per gli altri caratteri.

7.5. Il metodo applicato per la prova e i particolari relativi ai risultati ottenuti sono accessibili a tutti coloro che abbiano un interesse giustificato.

8. *Esami precoci.*

Gli esami precoci in vivaio, in serra o in laboratorio sono ammessi come esami precoci validi qualora sia dimostrato che esiste una stretta correlazione tra i valori dei caratteri valutati nella prima fase e nelle successive fasi di sviluppo.

ALLEGATO *D*

CERTIFICATO DI PROVENIENZA (*)
CERTIFICATO DI IDENTITÀ CLONALE (*)

(Paese)

N. .

Si certifica che il materiale forestale di propagazione descritto in appresso è stato controllato dai servizi autorizzati e che, secondo le constatazioni fatte ed in base ai documenti presentati, esso corrisponde alle seguenti indicazioni:

1. Natura del prodotto: sementi/parti di piante/materiale di propagazione (*);

2. Genere, specie, sottospecie, varietà, clone (*):
a) Nome comune . ,
b) Nome botanico . ,

3. Categoria: materiali di propagazione selezionati/materiali di propagazione controllati (*);

4. *a*) Regione di provenienza ed eventualmente provenienza per i materiali selezionati . ,
b) Materiale di base per i materiali controllati. . . . . . ;
c) Autoctona/introdotta da . . . (origine) . . ./sconosciuta (*);

5. Natura del materiale di base: soprassuolo/cloni/arboreti da seme (*);

6. *a*) Anno di maturazione per le sementi . . . ;
b) Durata dell'allevamento in vivaio come semenzale/materiale moltiplicato per via vegetativa/trapianto (*) . . . . ;

7. Quantità . . . . ;

8. Numero e genere dei colli . . . . ;

9. Marca dei colli . . . . ;

10. Indicazioni supplementari . . . .

. . . .
(Luogo e data)

(Timbro del servizio)

. . . .
(Firma)

. . . .
(Funzioni)

(*) Cancellare le indicazioni superflue.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1981.

Utilizzazione annuale di 150 ore di permesso retribuito per l'aggiornamento professionale del personale civile dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 15, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che disciplina il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 dello stesso mese, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 353, con cui è stata conferita la delega di funzioni al Ministro della funzione pubblica;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

L'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso retribuito prevista dall'art. 15, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per l'aggiornamento professionale mediante corsi istituiti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero per il conseguimento del titolo di istruzione della scuola dell'obbligo, è disciplinata dalle norme contenute negli articoli seguenti.

Per i corsi di aggiornamento cui il dipendente sia obbligato a partecipare, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 e 20 giugno 1977, n. 701.

Art. 2.

La Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenute presenti le proposte avanzate dalle singole amministrazioni e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in ordine alle esigenze di aggiornamento professionale del personale, formula annualmente un programma di corsi della durata non superiore a 150 ore.

Il programma è approvato con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Il parere del suddetto Consiglio superiore si intende acquisito qualora non vengano formulate obiezioni entro sessanta giorni dalla ricezione del programma stesso.

La Scuola superiore della pubblica amministrazione provvede direttamente all'organizzazione dei corsi, ovvero, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, ne autorizza lo svolgimento presso le amministrazioni.

Art. 3.

Gli impiegati che si trovino nelle condizioni previste da ciascun corso, possono presentare domanda di ammissione, in carta semplice, all'amministrazione di appartenenza.

L'elenco degli ammessi per ciascun corso è formulato dall'amministrazione di appartenenza, tenendo conto sia delle esigenze dei vari uffici, sia del numero dei posti attribuiti a ciascuna amministrazione nella programmazione generale dei corsi stessi.

A parità di condizioni di ammissibilità, verrà data la precedenza a coloro che non abbiano frequentato altri corsi. In ogni caso non sono ammesse richieste di frequenza per il personale che abbia frequentato un corso nei due anni precedenti o comunque un corso per il quale non sono intervenute successive sostanziali modifiche al programma.

Per gli impiegati che abbiano conseguito la nomina, tramite pubblico concorso, alla settima o all'ottava qualifica funzionale la frequenza ad uno dei corsi di cui al precedente art. 2, può essere richiesta non prima, di massima, che siano trascorsi almeno cinque anni dalla frequenza del corso di formazione previsto dalle vigenti disposizioni.

Per alcune qualifiche funzionali, o profili professionali, possono essere previste forme di aggiornamento a distanza o per corrispondenza che, comunque, comportino periodi di applicazione pari a 150 ore all'anno.

Tale tipo di aggiornamento può essere altresì utilizzato per integrare le conoscenze di impiegati che abbiano partecipato in precedenza a corsi della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Per tale tipo di attività la Scuola stessa potrà avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni o istituti specializzati.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Il permesso di 150 ore retribuite per il conseguimento del titolo di istruzione della scuola dell'obbligo può essere concesso a ciascun impiegato per non più di due anni entro i limiti di un contingente determinato annualmente con decreto del Ministro competente, sentite le organizzazioni sindacali interessate.

Il permesso di cui al precedente comma può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per l'aggiornamento di cui ai precedenti articoli, purché non si superino complessivamente le 150 ore annuali.

Art. 5.

E' fatto obbligo al personale ammesso a frequentare i corsi previsti dal presente decreto, di osservare, pena l'esclusione dal corso, le modalità di frequenza stabilite dalla direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Alla fine di ogni corso, avrà luogo un esame teorico-pratico da svolgersi con una breve tesi scritta ed un colloquio diretti ad accertare il profitto conseguito durante la frequenza del corso.

Le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico, nonché ogni altra disposizione di attuazione saranno precisati dal programma dei corsi approvato ai sensi del precedente art. 2.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1981

PERTINI

FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1982
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 152

(3749)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 12 luglio 1982.

Norme particolari provvisorie per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 5.1 (materie comburenti), nonché inserimento del « nitrato di ammonio » e dei « fertilizzanti a base di nitrato di ammonio » tra le tabelle allegate alle norme stesse.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Viste le norme particolari provvisorie per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 5.1 (materie comburenti);

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 20 delle norme particolari provvisorie per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 5.1 (materie comburenti) è modificato come segue:

« Art. 20 - *Incendio.* — In caso di incendio deve impiegarsi per l'estinzione soltanto acqua in grande quantità e deve essere favorita al massimo l'immediata evacuazione dei gas e dei fumi prodotti dalle materie coinvolte nell'incendio.

L'uso dei gas inerti è inefficace.

Il vapore d'acqua non deve essere impiegato.

In merito a quanto stabilito al primo comma, si deve valutare, al momento della caricazione della nave, che l'impiego dell'acqua in grande quantità può rendere instabile la nave stessa per la formazione di specchi liberi e per la fluidificazione del carico.

Il personale addetto all'estinzione dell'incendio deve essere fornito di idonei apparecchi autorespiratori di tipo approvato ».

Art. 2.

Il trasporto marittimo in colli del « nitrato di ammonio » e dei « fertilizzanti a base di nitrato di ammonio » è disciplinato dalle tabelle allegate al presente decreto (Sigle: 5.1.22; 5.1.22 bis; 9.20 quinquies).

Art. 3.

Il trasporto marittimo alla rinfusa dei « fertilizzanti a base di nitrato di ammonio » è anch'esso disciplinato dalle norme allegate al presente decreto ed è consentito per quei « fertilizzanti » la cui velocità di propagazione del fronte di decomposizione sia inferiore a 25 cm per ora, misurata con la « prova del cesto » descritta alla nota 8) della tabella 9.20 quinquies.

Roma, addì 12 luglio 1982

p. *Il Ministro*: NONNE

SIGLA: 5.1.22

Denominazione: nitrato di ammonio, contenente non più dello 0,2% di materiale combustibile (incluso il materiale organico calcolato come carbonio) ed esente da ogni altro materiale aggiunto.

Formula: NH_4NO_3

Caratteristiche: cristalli, granuli o perline. Solubile in acqua. In caso di incendio tale materia può esplodere se contaminata con combustibili (per esempio olio minerale) o sistemata in spazio ristretto. Se fortemente riscaldato (sopra i 200°C), si decompone sviluppando gas tossici e gas che possono favorire la combustione. Se i gas prodottisi non possono svolgersi liberamente, la decomposizione può divenire esplosiva. La pericolosità è in relazione alla presenza di impurezze.

Imballaggi ammessi:

a) Recipienti di vetro, contenenti non più di kg 3, imballati con adatta materia di imbottitura in:

casse di legno. Peso massimo del collo: kg 75;
casse di cartone. Peso massimo del collo: kg 55.

b) Recipienti metallici, recipienti o sacchi nuovi di adatta materia plastica, imballati in:

casse di legno. Peso massimo del collo: kg 75;
casse di cartone. Peso massimo del collo: kg 55;

c) Sacchi nuovi di adatta materia plastica. Peso massimo del collo: kg 50.

d) Sacchi nuovi di tessuto di materia plastica o di juta con fodera impermeabile. Peso massimo del collo: kg 50.

e) Sacchi nuovi di carta resistente, a più strati, di cui uno impermeabile. Peso massimo del collo: kg 50.

f) Barili di legno oppure fusti di cartone o di legno compensato, con fodera impermeabile. Peso massimo del collo: kg 180.

g) Fusti metallici. Peso massimo del collo: kg 400.

Etichetta: Mod. E_1

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

I colli vanno comunque sistemati in modo che possano essere facilmente raggiungibili in caso di emergenza, lontano dalle sorgenti di calore, dai cavi e dalle apparecchiature elettriche, in compartimenti puliti e tali da poter essere aperti in caso di emergenza. In particolare, i colli imballati come prescritto alle lettere *c*), *d*), *e*), devono essere stivati secondo i seguenti criteri:

le stive devono essere munite di serrette intervallate in modo da impedire che i sacchi tocchino le costole. Analoga protezione deve essere effettuata nei riguardi dei montanti delle paratie;

in mancanza di serrette si deve provvedere con altro sistema atto a garantire la protezione dei sacchi e la circolazione dell'aria.

I sacchi devono essere sistemati su di un adeguato pagliolato in modo che il carico resti distante dal fondo delle stive e dal ponte sottostante. La distanza tra lo strato dei sacchi ed il cielo del locale non deve essere inferiore a 40 centimetri.

I sacchi devono essere sistemati alternandone la direzione ed in modo da consentire la aerazione naturale attraverso adeguati spazi lasciati liberi dalle file dei sacchi stessi, ad intervalli regolari, assicurando nel contempo la migliore condizione di stabilità. Tali spazi devono essere realizzati da murata a murata. Per le stive a murate liscie gli spazi di cui sopra devono essere estesi lungo le murate per tutta l'altezza del carico.

Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte alle stesse condizioni previste per lo stivaggio su navi da carico. Tuttavia, è vietato il trasporto di colli con imballaggi *c*), *d*), *e*), *f*) e il trasporto alla rinfusa. Gli imballaggi tipo *g*) sono ammessi soltanto sopra il ponte.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 19 delle norme particolari relative alla presente classe. Inoltre, i colli devono essere separati da: clorati, cloriti, ipocloriti, nitriti, permanganati, polveri metalliche ed altre polveri combustibili (ad esempio: farina di grano, zucchero in polvere).

3) Alla dichiarazione di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, per ogni partita da imbarcare, il caricatore deve allegare una ulteriore dichiarazione del produttore attestante che al momento dell'imbarco il prodotto non contiene più dello 0,2% di sostanze combustibili, dello 0,008% di nitriti (espressi come nitrito ammonico), del 2% di umidità e che i recipienti non nuovi, diversi dai sacchi, sono stati ripuliti in modo da essere esenti da impurità dannose.

4) Il trasporto alla rinfusa e quello in grandi recipienti alla rinfusa possono essere effettuati soltanto con navi autorizzate dal Ministero della marina mercantile - Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo, sentito l'ente tecnico.

SIGLA: 5.1.22 bis

Denominazione: Fertilizzanti a base di nitrato di ammonio:

Tipo A1: Miscugli stabilmente omogenei di nitrato di ammonio con una sostanza inorganica chimicamente inerte nei suoi confronti, contenenti non meno del 90% di nitrato di ammonio e non più dello 0,2% di sostanze combustibili (incluso il materiale organico calcolato come carbonio), o contenenti meno del 90% ma più del 70% di nitrato di ammonio e non più dello 0,4% di sostanze combustibili.

Tipo A2: Miscugli stabilmente omogenei di nitrato di ammonio e carbonato di calcio e/o dolomite, contenenti più dell'80% ma meno del 90% di nitrato di ammonio e non più dello 0,4% di sostanze combustibili.

I miscugli di questo tipo che contengono non più dell'80% di nitrato di ammonio, non meno del 20% di carbonato di calcio e/o dolomite (ad una purezza minima del 90%) e non più dello 0,4% di sostanze combustibili non sono considerati pericolosi ai fini del trasporto marittimo.

A tali miscugli si applicano comunque le disposizioni di cui alle successive note 2 e 4.

Tipo A3: Miscugli stabilmente omogenei di nitrato di ammonio e solfato di ammonio, contenenti più del 45% ma non più del 70% di nitrato di ammonio e non più dello 0,4% di sostanze combustibili.

I miscugli di questo tipo che contengono non più del 45% di nitrato di ammonio e non più dello 0,4% di sostanze combustibili non sono considerati pericolosi ai fini del trasporto marittimo.

A tali miscugli si applicano comunque le disposizioni di cui alle successive note 2 e 4.

Tipo A4: Miscugli stabilmente omogenei di nitrato di ammonio e fosfati o di nitrato di ammonio e sali potassici o di nitrato di ammonio, fosfati e sali potassici, contenenti più del 70% ma meno del 90% di nitrato di ammonio e non più dello 0,4% di sostanze combustibili.

Per i miscugli che contengono non più del 70% di nitrato di ammonio, vedere classe 9, cigla 9.20 quinquies.

Tipo A5: Miscugli stabilmente omogeni di nitrato di ammonio con nitrato di potassio e/o nitrato di sodio non contenenti più dello 0,4% di sostanze combustibili.

Tipo A6: Miscugli stabilmènte omogenei di nitrato di ammonio con nitrato di calcio e/o nitrato di magnesio, contenenti o meno materie inerti e/o altri sali ammonici non comburenti e/o urea, contenenti non meno del 10% ma non più dell'80% di nitrato di ammonio e non più dello 0,4% di sostanze cambustibili.

Formula:

Caratteristiche: cristalli, granuli o perline. Totalmente o parzialmente solubili in acqua. Favoriscono la combustione. In caso di incendio, tali materie possono esplodere se contaminate con combustibili (per esempio olio minerale) o sistemate in spazio ristretto. Se fortemente riscaldati (sopra i 200°C), si decompongono sviluppando gas tossici e gas che possono favorire la combustione. Se i gas prodottisi non possono svolgersi liberamente, la decomposizione può divenire esplosiva. La pericolosità è in relazione alla presenza di impurezza.

Imballaggi ammessi:

a) Recipienti di vetro, contenenti non più di kg 3, imballati con adatta materia di imbottitura in:

casse di legno. Peso massimo del collo: kg 75;
casse di cartone. Peso massimo del collo: kg 55.

b) Recipienti metallici, recipienti o sacchi nuovi di adatta materia plastica, imballati in:

casse di legno. Peso massimo del collo: kg 75;
casse di cartone. Peso massimo del collo: kg 55.

c) Sacchi nuovi di adatta materia plastica. Peso massimo del collo: kg 50.

d) Sacchi nuovi di tessuto di materia plastica o di juta con fodera impermeabile. Peso massimo del collo: kg 50.

e) Sacchi nuovi di carta resistente, a più strati, di cui una impermeabile. Peso massimo del collo: kg 50.

f) Barili di legno oppure fusti di cartone o di legno compensato, con fodera impermeabile. Peso massimo del collo: kg 400

g) Fusti metallici. Peso massimo del collo: kg 400.

Etichetta: Mod. E_1

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

I colli vanno comunque sistemati in modo che possano essere facilmente raggiungibili in caso di emergenza, lontano dalle sorgenti di calore, dai cavi e dalle apparecchiature elettriche, in compartimenti puliti e tali da poter essere aperti in caso di emergenza.

In particolare, i colli imballati come prescritto alle lettere *c*), *d*), *e*), devono essere stivati secondo i seguenti criteri:

le stive devono essere munite di serrette intervallate in modo da impedire che i sacchi tocchino le costole. Analoga protezione deve essere effettuata nei riguardi dei montanti delle paratie;

in mancanza di serrette, si deve provvedere con altro sistema atto a garantire la protezione dei sacchi e la circolazione dell'aria.

I sacchi devono essere sistemati su di un adeguato pagliolato in modo che il carico resti distante dal fondo delle stive e dal ponte sottostante.

La distanza tra lo strato dei sacchi ed il cielo del locale non deve essere inferiore a 40 centimetri.

I sacchi devono essere sistemati alternandone la direzione ed in modo da consentire la aerazione naturale attraverso adeguati spazi lasciati liberi tra le file dei sacchi stessi, ad intervalli regolari, assicurando nel contempo la migliore condizione di stabilità. Tali spazi devono essere realizzati da murata a murata. Per le stive a murate liscie gli spazi di cui sopra devono essere estesi lungo le murate per tutta l'altezza del carico.

Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte alle stesse condizioni previste per lo stivaggio su navi da carico. Tuttavia, è vietato il trasporto di colli con imballaggi *c*), *d*), *e*), *f*), è il trasporto alla rinfusa. Gli imballaggi tipo *g*) sono ammessi soltanto sopra il ponte.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 19 delle norme particolari relative alla presente classe. Inoltre, i colli devono essere separati da: clorati, cloriti, ipocloriti, nitriti, permanganati, polveri metalliche ed altre polveri combustibili (ad esempio: farina di grano, zucchero in polvere).

3) I miscugli della presente tabella suscettibili di subire un autoriscaldamento, sufficiente a provocare una decomposizione, non sono ammessi al trasporto.

4) Alla dichiarazione di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, per ogni partita da imbarcare, il caricatore deve allegare una ulteriore dichiarazione del produttore attestante che al momento dell'imbarco il prodotto non contiene più dello 0,2% di sostanze combustibili, oppure dello 0,4% a seconda del tipo di miscuglio da imbarcare, dello 0,008% di nitriti (espressi come nitrito ammonico), del 2% di umidità, che il prodotto non è suscettibile di subire autoriscaldamento sufficiente a provocare una decomposizione e che i recipienti non nuovi, diversi dai sacchi, sono stati ripuliti in modo da essere esenti da impurità dannose;

5) Il trasporto alla rinfusa e quello in grandi recipienti alla rinfusa possono essere effettuati soltanto con navi autorizzate dal Ministero della marina mercantile - Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo, sentito l'ente tecnico.

6) Tutti gli ioni nitrati per i quali è presente nel miscuglio un equivalente molecolare degli ioni ammonio devono essere calcolati come nitrato di ammonio.

SIGLA: 9.20 quinquies

Denominazione: Fertilizzanti a base di nitrato di ammonio:

Tipo B: Miscugli stabilmente omogenei di nitrato di ammonio e fosfati o di nitrato di ammonio e sali potassici o di nitrato di ammonio, fosfati e sali potassici, con non più del 70% di nitrato di ammonio e non più dello 0,4% di sostanze combustibili o contenenti non più del 45% di nitrato di ammonio senza limitazione di quantità delle sostanze combustibili.

Non sono considerati pericolosi, ai fini del trasporto marittimo, i miscugli della presente tabella che, come risultato della «prova del cesto» (descritta alla nota 8), non presentano rischio di decomposizione autosostentata e che non contengono (oltre il nitrato di ammonio calcolato come descritto alla nota 6) un eccesso di nitrati, calcolato come nitrato di potassio, superiore al 10% in peso del miscuglio. A tali miscugli si applicano comunque le disposizioni di cui alle successive note 2 e 4. Miscugli nei quali l'eccesso di nitrati superi la proporzione indicata sono considerati appartenenti al sopraddetto tipo B.

Formula:

Caratteristiche: Normalmente in granuli. Totalmente o parzialmente solubili in acqua. Questi miscugli, se riscaldati, possono essere soggetti ad una decomposizione autosostentata; la temperatura in tale reazione può raggiungere 500°C. La decomposizione, una volta iniziata, può estendersi al resto del prodotto con sviluppo di gas tossici.

Nessuno di questi miscugli è soggetto a pericolo di esplosione.

Imballaggi ammessi:

a) Recipienti di vetro, contenenti non più di kg 3, imballati con adatta materia di imbottitura in:

casse di legno. Peso massimo del collo: kg 75;
casse di cartone. Peso massimo del collo: kg 55.

b) Recipienti metallici, recipienti o sacchi nuovi di adatta materia plastica, imballati in:

casse di legno. Peso massimo del collo: kg 75;
casse di cartone. Peso massimo del collo: kg 55.

c) Sacchi nuovi di adatta materia plastica. Peso massimo del collo: kg 50.

d) Sacchi nuovi di tessuto di materia plastica o di juta con fodera impermeabile. Peso massimo del collo: kg 50.

e) Sacchi nuovi di carta resistente, a più strati, di cui uno impermeabile. Peso massimo del collo: kg 50.

f) Barili di legno con fodera impermeabile. Peso massimo del collo: kg 300.

g) Fusti di cartone o di legno compensato con fodera impermeabile. Peso massimo del collo: kg 180.

h) Fusti di metallo. Peso massimo del collo: kg 400.

Etichetta: Mod. I.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte. E vietato il trasporto dei colli con imballaggi di tipo *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e il trasporto alla rinfusa. Gli imballaggi di tipo *h*) sono ammessi soltanto sopra il ponte.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe. In particolare, i colli vanno sistemati in compartimenti puliti, tali da poter essere aperti in caso di emergenza, lontano dalle sorgenti di calore, dai cavi e dalle apparecchiature elettriche, non a contatto con la paratia metallica del locale macchine.

2) Le merci della presente tabella devono essere stivate:

a) lontano dai gas non infiammabili appartenenti alla classe 2 e dalle merci pericolose appartenenti alle classi 4.1 (solidi infiammabili); 6.1 (materie tossiche); 6.2 (materie infettanti); 7 (materie radioattive);

b) separate dai gas infiammabili appartenenti alla classe 2 e dalle merci pericolose appartenenti alle classi 3 (liquidi infiammabili); 4.2 (materie suscettibili di combustione spontanea); 4.3 (materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili); 5.2 (perossidi organici); 8 (corrosivi); in particolare, da clorati, cloriti, ipocloriti, nitriti, permanganati e polveri combustibili (ad esempio farina di grano, zucchero in polvere);

c) separate longitudinalmente da carichi alla rinfusa di cotone o zolfo;

d) separate mediante una stiva o un compartimento completo intermedio dalle merci pericolose appartenenti alla classe 1 (esplosivi).

Per la applicazione delle disposizioni di cui al presente punto valgono le definizioni dei termini di separazione stabilite dall'art. 2 del decreto ministeriale 10 settembre 1968.

3) Miscugli della presente tabella suscettibili di subire un autoriscaldamento, sufficiente a provocare una decomposizione, non sono ammessi al trasporto.

4) Alla dichiarazione di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008 deve essere allegata una ulteriore dichiarazione del produttore attestante che al momento dell'imbarco il prodotto non contiene più dello 0,4% di sostanze combustibili, qualora abbia un contenuto di nitrato di ammonio compreso tra il 45% ed il 70%, che non è suscettibile di subire un autoriscaldamento sufficiente a provocare una decomposizione e che i recipienti non nuovi, diversi dai sacchi, sono stati ripuliti in modo da essere esenti da impurità dannose.

Inoltre, per i miscugli della presente tabella non considerati pericolosi e per il trasporto alla rinfusa, nella dichiarazione di cui sopra si deve fare esplicito riferimento alla esecuzione della « prova del cesto », indicando il valore riscontrato della velocità di propagazione (in cm/h) del fronte di decomposizione.

5) In caso di incendio i locali devono essere aperti per consentire la massima ventilazione e favorire l'immediata evacuazione dei gas e dei fumi prodottisi. L'incendio va combattuto con abbondante quantità di acqua in corrispondenza del centro della reazione. Vapore, gas inerti, schiuma, estinguenti chimici e l'esclusione dell'aria sono inutili e potrebbero incrementare la velocità di reazione. Il personale addetto all'estinzione dell'incendio dev'essere fornito di idonei apparecchi di respirazione di tipo approvato.

Prima di effettuare il carico dev'essere presa in considerazione la possibilità dell'impiego dell'acqua in caso di emergenza e del conseguente rischio di instabilità della nave, dovuto alla fluidificazione del carico stesso.

6) Tutti gli ioni nitrati per i quali è presente nel miscuglio un equivalente molecolare degli ioni ammonio devono essere calcolati come nitrato di ammonio.

7) Il trasporto alla rinfusa su navi da carico è ammesso, fatta eccezione per quei miscugli la cui velocità di propagazione del fronte di decomposizione è superiore a 25 cm/h, misurata con la « prova del cesto » descritta alla successiva nota 8.

Lo stivaggio dev'essere effettuato in stive riservate, asciutte e ventilate, nel rispetto delle prescrizioni stabilite per i colli dalle precedenti note. Inoltre, nel caso di navi non munite di rilevatori di fumo o di simili apparecchiature, devono essere effettuate, durante il viaggio, periodiche ispezioni ai locali del carico.

8) *Prova del cesto per la determinazione della decomposizione esotermica autosostentata dei fertilizzanti a base di nitrato di ammonio.*

Premessa. — La prova consiste nel sottoporre il fertilizzante, contenuto in un cesto a base rettangolare, ad un riscaldamento ad una delle sue estremità. Il fertilizzante, a diretto contatto con la sorgente di calore, subisce degradazioni in relazione alla sua composizione chimica e funge da innesco per la rimanente parte di prodotto non sottoposto direttamente all'azione termica. In tale maniera è possibile osservare il comportamento del fertilizzante sottoposto direttamente al calore ed inoltre verificare se, al cessare dell'innesco termico, le reazioni avvenute hanno raggiunto un livello energetico sufficiente a propagare la decomposizione in maniera autosostentata nel resto della massa del fertilizzante.

In caso di decomposizione autosostentata, la sua intensità viene misurata determinando la velocità di propagazione (in cm/h) del fronte di decomposizione.

Apparecchiatura. — L'apparecchiatura consiste in un cesto avente dimensioni interne di mm 150 × 150 × 500, aperto superiormente. Le pareti ed i fondi devono essere di rete metallica a maglia quadrata con una luce delle maglie di circa mm 2,5 e un diametro del filo di mm 1,5. Le barre di sostegno devono avere un diametro di mm 10.

I fertilizzanti aventi granulometria tale che una quantità rilevante possa passare attraverso le maglie, devono essere provati in un cesto a maglie più piccole.

Per l'innesco deve essere utilizzato uno dei seguenti metodi alternativi:

a) riscaldamento a gas (fig. 1). Si pone una lastra di acciaio, dello spessore di 1 ÷ 3 mm, ad una delle estremità del cesto, a contatto con la rete. Si riscalda la lastra con bruciatori fissati ai sostegni del cesto in modo da mantenerla a temperatura compresa tra 400 °C e 800 °C (color rosso cupo). Per limitare la trasmissione di calore dall'estremità riscaldata al resto della massa si interpone, a 5 cm dalla stessa estremità e perpendicolarmente, uno schermo antitermico di circa 2 mm;

b) *riscaldamento elettrico* (fig. 2). La sorgente di riscaldamento deve essere costituita da una resistenza elettrica di 250 watt, di dimensioni di circa mm 150 × 150 × 10, comprese le pareti di protezione di acciaio inossidabile dello spessore di mm 3.

La sorgente deve essere posta nel cesto ad una delle estremità. La superficie della sorgente non a contatto con il fertilizzante deve essere isolata da uno schermo antitermico dello spessore di mm 5. Quella a contatto con il fertilizzante può essere protetta da un foglio di alluminio di acciaio inossidabile.

Procedimento. — L'apparecchiatura deve essere posta sotto una cappa di aspirazione allo scopo di allontanare i gas tossici provenienti dalla decomposizione.

Riempito completamente il cesto con il fertilizzante, la decomposizione deve essere innescata ad una delle estremità. Il riscaldamento deve essere proseguito fino a che la decomposizione del fertilizzante sia bene avviata e si possa rilevare la propagazione del fronte (almeno 3-5 cm) ed in ogni caso per non più di un'ora.

Trascorsi 20 minuti circa dalla cessazione del riscaldamento, deve essere rilevata la posizione del fronte di decomposizione (« Posizione A »). Tale fronte è visibile grazie alla differenza di colore: bianco per il fertilizzante decomposto, bruno per il fertilizzante non decomposto.

Risultati. — Se la propagazione della decomposizione prosegue da un capo all'altro del cesto, il fertilizzante dimostra di essere soggetto a decomposizione autosostentata. La velocità di propagazione viene espressa in cm/h e viene calcolata con riferimento al percorso compiuto dal fronte di decomposizione, a partire dalla « Posizione A » di cui sopra, fino all'estremità opposta del cesto.

Se la propagazione non prosegue da un capo all'altro del cesto, il fertilizzante va considerato esente dal pericolo di decomposizione autosostentata.
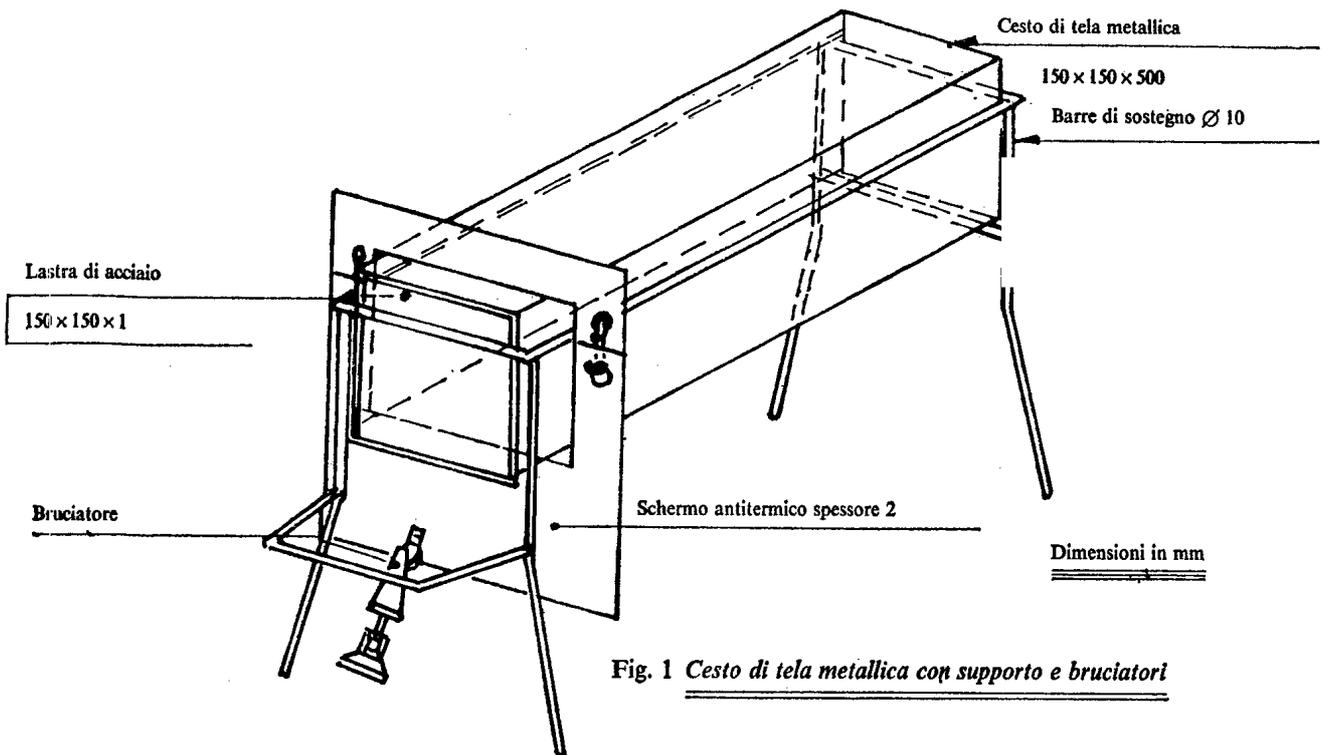
Fig. 1 *Cesto di tela metallica con supporto e bruciatori*
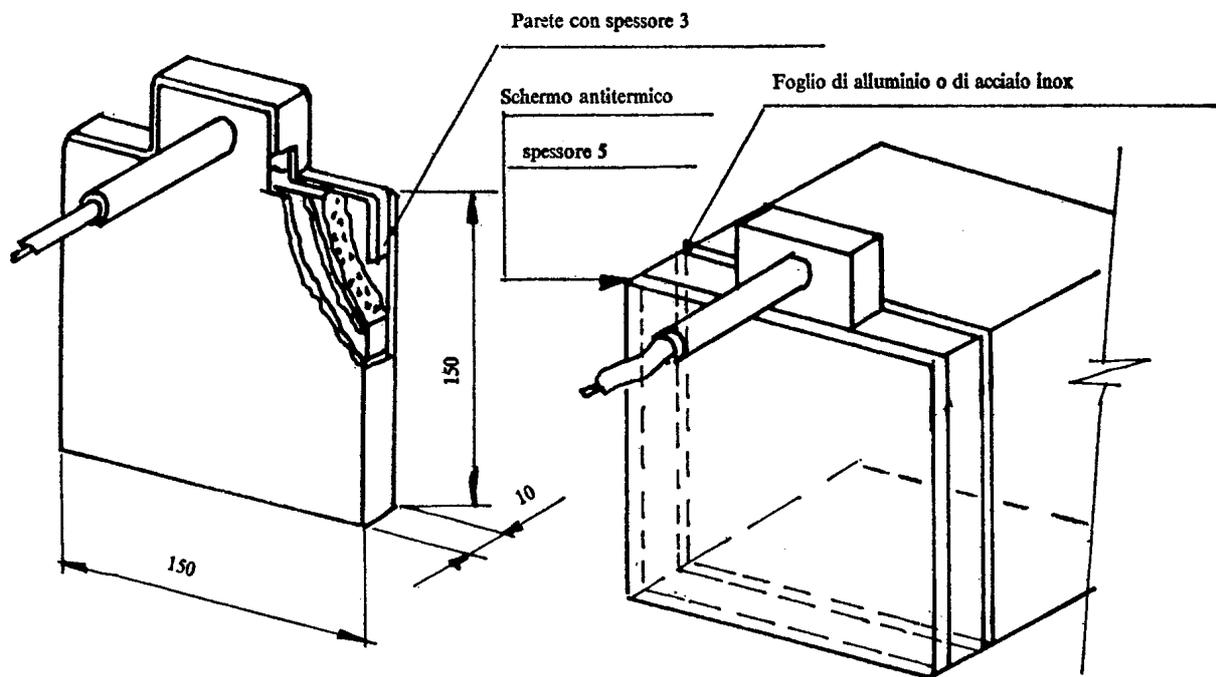
Fig. 2 *Particolare del riscaldamento elettrico* (potenza 250W)

(3705)

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 22 luglio 1982.

Revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo, rilasciate fino al mese di dicembre 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Ritenuto di dover procedere ad una revisione delle autorizzazioni all'imbarco di medico di bordo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo rilasciate fino al mese di dicembre 1977.

Art. 2.

I sanitari interessati dovranno presentare o far pervenire entro il termine di centoottanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero della sanità - Direzione generale servizi igiene pubblica - Divisione II - Via Liszt, 34 - Roma, domanda, redatta sulla prescritta carta da bollo, con l'esatta indicazione del domicilio o recapito.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente.

Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di godere dei diritti politici;

c) di essere iscritto in un albo dell'ordine dei medici chirurghi con l'indicazione della provincia e del numero di iscrizione.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) decreto di autorizzazione all'imbarco come medico di bordo;

2) certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del comune di residenza su carta bollata;

3) certificato penale su carta da bollo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3), se non prodotti spontaneamente dagli interessati, verranno richiesti d'ufficio;

4) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico di porto, o medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del Comune di residenza, attestante l'idoneità fisica all'esercizio delle funzioni di medico di bordo.

I certificati di cui sopra dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ad eccezione del certificato medico che dovrà essere rilasciato in data non anteriore ad un mese.

Roma, addì 22 luglio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(3734)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 26 luglio 1982.

Ulteriori modificazioni alle disposizioni particolari in materia di esportazione di merci verso l'Argentina.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, concernente tabella Export - Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 30 aprile 1982, concernente modificazioni alle disposizioni particolari in materia di esportazione di merci verso l'Argentina;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime di esportazione delle merci nei confronti dell'Argentina;

Decreta:

Art. 1.

La sospensione delle esportazioni verso l'Argentina, stabilita con il decreto ministeriale 28 aprile 1982, citato nelle premesse, è limitata ai soli prodotti di impiego militare.

Art. 2.

L'esportazione verso l'Argentina dei prodotti diversi da quelli di cui all'art. 1 potrà essere consentita sulla base di apposita autorizzazione da rilasciarsi previo esame di domanda corredata dalle specifiche caratteristiche dei singoli prodotti.

Analoga domanda dovrà essere presentata per la spedizione verso l'Argentina dei citati prodotti, assistiti da autorizzazione tuttora in corso di validità, rilasciata anteriormente al 30 aprile 1982.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 26 luglio 1982

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(3829)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1934/82 del Consiglio, del 12 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2603/69 relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni.

Regolamento (CEE) n. 1935/82 del Consiglio, del 12 luglio 1982, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare alla Repubblica dello Zimbabwe.

Regolamento (CEE) n. 1936/82 del Consiglio, del 12 luglio 1982, relativo alla fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare alla Repubblica dello Zimbabwe.

Regolamento (CEE) n. 1937/82 della commissione, del 19 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1938/82 della commissione, del 19 luglio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1939/82 della commissione, del 15 luglio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 1940/82 della commissione, del 19 luglio 1982, che stabilisce una procedura di controllo comunitario per lo smercio dell'alcole preso in consegna dagli organismi d'intervento nell'ambito delle operazioni di distillazione dei vini da tavola di cui al regolamento (CEE) n. 701/82.

Regolamento (CEE) n. 1941/82 della commissione, del 19 luglio 1982, che prevede la riscossione di un importo pari all'importo compensativo « adesione » per talune esportazioni effettuate in base a gara.

Regolamento (CEE) n. 1942/82 della commissione, del 19 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2111/81 relativo alle modalità d'applicazione della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna viticola 1981/1982.

Regolamento (CEE) n. 1943/82 della commissione, del 19 luglio 1982, recante applicazione, all'inizio della campagna 1982/1983, di una misura particolare d'intervento per il frumento tenero di qualità panificabile.

Regolamento (CEE) n. 1944/82 della commissione, del 19 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 773/82 relativo alle modalità di applicazione delle operazioni di distillazione dei vini da tavola di cui all'art. 15 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Regolamento (CEE) n. 1945/82 della commissione, del 19 luglio 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1946/82 della commissione, del 19 luglio 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1947/82 della commissione, del 19 luglio 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1948/82 della commissione, del 19 luglio 1982, che fissa, per la campagna 1982/1983, il prezzo minimo da pagare ai produttori per le prugne secche ottenute da susine da innesto (prunes d'Ente), nonché l'importo dell'aiuto alla produzione di prugne.

Regolamento (CEE) n. 1949/82 della commissione, del 19 luglio 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1950/82 della commissione, del 19 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 211 *del* **20** *luglio* **1982.**

(197/C)

Regolamento (CEE) n. 1951/82 della commissione, del 20 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1952/82 della commissione, del 20 luglio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1953/82 della commissione, del 6 luglio 1982, che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di determinati formaggi verso taluni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 1954/82 della commissione, del 16 luglio 1982, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 1955/82 della commissione, del 16 luglio 1982, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 1956/82 della commissione, del 16 luglio 1982, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 1957/82 della commissione, del 13 luglio 1982, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1958/82 della commissione, del 16 luglio 1982, che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di ingranditori fotografici, originari della Polonia e dell'URSS, accetta un impegno e chiude la procedura relativa alle importazioni di ingranditori fotografici originari della Cecoslovacchia.

Regolamento (CEE) n. 1959/82 della commissione, del 16 luglio 1982, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di taluni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 1960/82 della commissione, del 20 luglio 1982, relativo ad una misura particolare d'intervento per il frumento duro in Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1961/82 della commissione, del 19 luglio 1982, reacnte quarta modifica del regolamento (CEE) numero 1570/77, relativo alle maggiorazioni e detrazioni applicabili all'intervento nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 1962/82 della commissione, del 19 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2755/80 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi degli acquisti d'intervento per il periodo 15 luglio-15 dicembre 1982.

Regolamento (CEE) n. 1963/82 della commissione, del 20 luglio 1982, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 1964/82 della commissione, del 20 luglio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate.

Regolamento (CEE) n. 1965/82 della commissione, del 20 luglio 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 1966/82 della commissione, del 20 luglio 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1967/82 della commissione, del 20 luglio 1982, recante seconda modifica del regolamento (CEE) numero 1792/82 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di melanzane originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1968/82 della commissione, del 20 luglio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1969/82 della commissione, del 20 luglio 1982, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di luglio 1982 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo.

Regolamento (CEE) n. 1970/82 della commissione, del 20 luglio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la diciannovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 2042/81.

Regolamento (CEE) n. 1971/82 della commissione, del 20 luglio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la quarantacinquesima gara parziale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81.

Regolamento (CEE) n. 1972/82 della commissione, del 20 luglio 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1973/82 della commissione, del 20 luglio 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1974/82 della commissione, del 20 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 212 *del* 21 *luglio* 1982.

(198/C)

Regolamento n. 1975/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo in alcune regioni della Grecia.

Regolamento (CEE) n 1976/82 della commissione, del 19 luglio 1982, che istituisce un dazio provvisorio antidumping su talune importazioni di concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 1977/82 della commissione, del 19 luglio 1982, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 1978/82 della commissione, del 19 luglio 1982, sulla classificazione di merci alla voce 18.05 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1979/82 della commissione, del 19 luglio 1982, relativo al metodo di analisi da utilizzare per la determinazione del tenore in estratto secco dei succhi di pomodoro, ai sensi della nota 4 del capitolo 20 della tariffa doganale comune.

Pubblicati nel n. L 214 *del* 22 *luglio* 1982

(199/C)

Regolamento (CEE) n. 1980/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che fissa nel settore del luppolo l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1981.

Regolamento (CEE) n. 1981/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce l'elenco delle regioni della Comunità nelle quali unicamente le associazioni riconosciute di produttori di luppolo beneficiano dell'aiuto alla produzione.

Regolamento (CEE) n. 1982/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2169/81 che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 1983/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che modifica il regolamento n. 115/67/CEE per quanto concerne i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1984/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1614/79 che prevede misure speciali per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 1985/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, relativo a misure transitorie per l'importazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine, originari di taluni paesi terzi che fruiscono di trattamento preferenziale.

Regolamento (CEE) n. 1986/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1569/72 che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1987/82 della commissione, del 22 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1988/82 della commissione, del 22 luglio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1989/82 della commissione, del 22 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1990/82 della commissione, del 22 luglio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n 1991/82 della commissione, del 22 luglio 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio di oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1992/82 della commissione, del 16 luglio 1982, relativo alla fornitura di frumento tenero all'Etiopia a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1993/82 della commissione, del 16 luglio 1982, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica popolare del Mozambico a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1994/82 della commissione, del 16 luglio 1982, relativo alla fornitura di fiocchi di avena al Perù a titolo di aiuto alimentare.

Raccomandazione n. 1995/82/CECA della commissione, del 22 luglio 1982, che modifica la raccomandazione n. 3018/79/CECA, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Regolamento (CEE) n. 1996/82 della commissione, del 22 luglio 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1997/82 della commissione, del 22 luglio 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1998/82 della commissione, del 22 luglio 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1999/82 della commissione, del 22 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2000/82 della commissione, del 22 luglio 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2001/82 della commissione, del 22 luglio 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2002/82 della commissione, del 22 luglio 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2003/82 della commissione, del 22 luglio 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2004/82 della commissione, del 22 luglio 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2005/82 della commissione, del 22 luglio 1982, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Pubblicati nel n. L 215 *del* 23 *luglio* 1982

(200/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 14/1982. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive modificazioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187 convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395 che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P n. 1810 del 31 gennaio 1979 e n. 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49/1979, 50/1979, 1 e 3/1980 e 8, 13, 21, 23, 30, 44/1981;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Viste le relazioni predisposte dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 4 dicembre 1981 e 29 aprile 1982;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 28 aprile 1982;

Delibera:

1) Il costo della manodopera da considerare ai fini della determinazione e revisione dei prezzi delle specialità medicinali, è aggiornato a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* come segue:

a) costo manodopera L. 12.700/ora.

Con pari decorrenza avranno complicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A*). Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

2) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti, è consentita la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 14/1982 da sovrapporre — fino ad esaurimento delle scorte — alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originali.

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi di un così elevato numero di confezioni, per un periodo di centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui all'allegato *A*) al provvedimento n. 14/1982, possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

3) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *B*) e *C*).

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

4) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*), *B*) e *C*) sono fissati come segue:

grossisti 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;

farmacisti 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA, detto margine è in ogni caso tassativo, ancorché lo stesso farmacista effettui acquisti diretti alla produzione.

Roma, addì 29 aprile 1982

Il Ministro-Presidente delegato
MARCORA

ALLEGATO *B* 1/N.R.

	Numero di registrazione	Prezzo
Acecor - Spa	—	—
30 cpr 200 mg	24710	8.225
50 cpr 200 mg	24710	12.870
Amipress - Dox-Al		
50 cpr 200 mg	24636	26.930
Betacef - Firma		
im 1 fl 1 g + 1 f	24694	10.110
iv 1 fl 1 g + 1 f	24694/A	10.105
iv 1 fl 2 g + 1 f	24694/A1	18.440
Biocef - Selvi		
12 cps 250 mg	24620	6.010
8 cps 500 mg	24620/1	7.445
12 cps 500 mg	24620/1	10.850
grat sosp est 40 g	24620/A	6.150
Coral - Tosi Franco		
30 cps 10 mg	24599	7.415
Dimacef - Dima		
8 cps 250 mg	24658	3.995
8 cps 500 mg	24658/1	7.040
os sosp est fl 40 g	24658/A	5.815
Entozyme - Proter		
30 cpr	24683	2.385
Fluodonil - Pirri		
20 cpr 250 mg	24611	4.540
30 cpr 250 mg	24611	6.330
20 cpr 375 mg	24611/1	6.195
30 cpr 375 mg	24611/1	8.855
Tandix - Crinos		
30 conf 2,5 mg	24640	9.130
Vagos - Valeas		
«200» aerosol 1 fl	24660	6.555
«300» aerosol 1 fl	24660	7.010
inalante fl 15 ml	24660/B	4.250
Ziren - Hoechst		
10 conf 50 mg	24653	3.790
20 conf 50 mg	24653	6.565
10 conf 100 mg	24653/1	6.175
20 conf 100 mg	24653/1	11.340

ALLEGATO *B* 1/MOD.

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Adiuvant - Manetti & Roberts	—	—
40 cpr 500 mg	23815/B	4.280
Iosalide - **Schering**		
scir 60 ml	24401/A	7.230
grat 12 bust 2,5 g	24401/B	11.040

	Numero di registrazione	Prezzo
Josaxin - UCB		
grat 12 bust 2 g	24394/B	10.910
grat scir est 24 g	24394/B	10.540
Neolutin depositum - Medici		
crema 50 g	22498/B	8.030
crema 100 g	22498/B	14.715
Tropimil - Farmigea		
monodose coll 5 contenitori	16453/A	2.030
Velocef - Squibb		
bb os gtt 10 ml 100 mg/ml	22661/C	2.115
Vincamidol - Magis		
retard 30 cps 30 mg	23731/C	11.880
retard 50 cps 30 mg	23731/C	18.970

Serie

	Numero di registrazione	Prezzo
Adiuvant - Manetti & Roberts		
os 10 fl 5 ml	23815/A1	3.775
Cortepacitina - Sidus		
« 400 » 6 f liof + 6 f	20234/3	13.740
Cromacort - Medosan		
« 200 » 6 f liof + 6 f	22221/2	8.330
« 200 » 10 f liof + 10 f	22221/2	12.555
Cromepar - Pirri		
« 200 » iniett 10 fl 4 ml	18036/1	11.095
Depakin - Sigma Tau		
40 cpr 500 mg	22483/1	14.905
Ibisul - IBI		
20 cps 200 mg	24112/1	8.710
30 cps 200 mg	24112/1	12.585
50 cps 200 mg	24112/1	20.115
Iosalide - Schering		
grat 10 bust 3 g	24401/B1	10.980
grat scir est 30 g	24401/B2	10.585
Ozopulmin - Farnex		
im iv 12 f 2 ml 8 mg	10226/3	2.290
im iv 6 f 5 ml 20 mg	10226/4	1.930
im iv 6 f 10 ml 40 mg	10226/5	2.180
ad 10 supp 160 mg	10226/A3	2.655
bb 10 supp 80 mg	10226/A4	2.040
latt 10 supp 40 mg	10226/A5	1.745
diprofillina 6 f 5 ml 20 mg	10226/C1	2.030
diprofillina ad 6 supp 160 mg	10226/D2	1.975
diprofillina ad 10 supp 160 mg	10226/D2	2.855
diprofillina bb 6 supp 80 mg	10226/D3	1.530
diprofillina bb 10 supp 80 mg	10226/D3	2.095
Velocef - Squibb		
os sosp 50 ml 500 mg/5 ml	22661/A2	7.785
os sosp 100 ml 500 mg/5 ml	22661/A2	14.640

Nuove confezioni

	Numero di registrazione	Prezzo
Cinopal - Cyanamid		
30 cps 300 mg	23331/1	6.455
Epatosolvina - Sigurtà		
scir 200 ml	18982	3.295
Ibisul - IBI		
50 cps 100 mg	24112	10.995

Modifiche di composizione

	Numero di registrazione	Prezzo
Alcacyl - Wander		
20 cpr	8753	1.260
Optalidon - Sandoz		
ad 6 supp	5125/A	1.355
bb 6 supp	5125/A1	1.250
Ozopulmin - Farnex		
antipiretico ad 10 supp	10226/G	1.955
antipiretico bb 10 supp	10226/G1	1.685
antipiretico latt 10 supp	10226/G2	1.525

	Numero di registrazione	Prezzo
Polase - Wyeth		
40 cpr	16153	1.760
eff arancia 10 bust	16153/A	2.365
Psicodelta - Chiesi		
20 cpr	19843	1.235
Reumacort - Proter		
pom 10 g	13719	1.085
Tiobin 4 - Boer. Bioc. Robin		
ad 8 supp	17834	1.730
bb 8 supp	17834/1	1.485

(3708)

Provvedimento n. 29/1982
Modificazioni alle aliquote del sovrapprezzo termico

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 34/1974 del 6 luglio 1974 e successivi in materia di sovrapprezzo termico;

Considerata la necessità di disporre la revisione delle aliquote dei sovrapprezzi a favore della Cassa conguaglio per il settore elettrico per la copertura del maggior costo dei combustibili, in relazione a quanto previsto dal provvedimento CIP n. 34/1974;

Considerato che in attesa dell'esame, da parte del CIPE, delle definitive soluzioni da adottare per i processi produttivi aventi altissime utilizzazioni di energia elettrica, perdurano allo stato le circostanze che rendono necessario mantenere agli effetti del sovrapprezzo termico un particolare trattamento per detti processi produttivi;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture, anche d'acconto, emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, entrano in vigore per tutto il territorio nazionale le seguenti disposizioni per la disciplina del sovrapprezzo termico, a modifica dei provvedimenti n. 26/1981 del 26 maggio 1981 e n. 16/1982 del 29 aprile 1982;

1) Salvo quanto disposto dal successivo punto 2) del presente provvedimento, le aliquote del sovrapprezzo termico di cui al punto 1) del provvedimento n. 34/1980 sono sostituite, ad ogni effetto, dalle seguenti:

L. 52,90 per forniture con consegna in bassa tensione;

L. 48.90 per forniture con consegna in alta tensione fino a 50.000 volt;

L. 47,30 per forniture con consegna in alta tensione superiore a 50.000 volt;

2) Alle sottoindicate forniture si applicano le seguenti aliquote di sovrapprezzo in sostituzione di quelle previste al punto 2) del provvedimento n. 34/1980 nonché al capitolo I, punto 1) del provvedimento n. 2/1981:

a) Forniture per usi di pubblica illuminazione; *b*) Forniture effettuate alle aziende municipalizzate per usi di trazione elettrica;	L. 41,90 per forniture con consegna in bassa tensione; L. 39,10 per forniture con consegna in alta tensione fino a 50.000 volt; L. 37,90 per forniture con consegna in alta tensione superiore a 50.000 volt;

c) Forniture per tutti gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata fino a 1 kW, regolate dalle tariffe di cui ai capitoli III e IV del provvedimento n. 47/1981 escluse le forniture rientranti fra quelle di cui alla successiva lettera *e*);	L. 43,75 per forniture con consegna in bassa tensione;
d) Forniture per tutti gli usi industriali e commerciali con potenza impegnata fino a 30 kW regolate dalle tariffe di cui ai capitoli III e IV del provvedimento n. 47/1981, effettuate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico del 6 marzo 1978, n. 218 ed alle quali si applica la riduzione tariffaria prevista dagli articoli 58 e 120 del medesimo testo unico;	L. 40,80 per forniture con consegna a tensione superiore;
e) Forniture per tutti gli usi agricoli, di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, regolate dalle tariffe di cui ai capitoli III, IV e VI del provvedimento n. 47/1981;	L. 43,25 per forniture con consegna in bassa tensione; L. 40,35 per forniture con consegna a tensione superiore;
f) Forniture con potenza impegnata fino a 30 kW, regolate dalle tariffe di cui ai capitoli III e IV del provvedimento n. 47/1981 che non rientrano tra quelle indicate alle precedenti lettere *c*), *d*), *e*);	L. 48,15 per forniture con consegna in bassa tensione; L. 44,80 per forniture con consegna a tensione superiore.
g) Forniture utilizzate nei processi svolti dalle aziende di cui al provvedimento n. 7/1978 del 26 aprile 1978 e al provvedimento n. 16/1982 del 29 aprile 1982;	L. 15,60
h) Forniture utilizzate nei processi produttivi che presentano le caratteristiche di cui al provvedimento n. 25/1975, fermo restando quanto disposto dalla precedente lettera *g*);	L. 14,20
i) Forniture utilizzate nei processi produttivi che presentano la caratteristica di cui al provvedimento n. 60/1979;	L. 17,70
l) Forniture per usi domestici con potenza complessivamente impegnata non superiore a 3 kW effettuate nell'abitazione di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente ai consumi non eccedenti il quantitativo di 150 kWh riferito a ciascun mese di consumo compreso tra due letture consecutive dei misuratori. Ai consumi eccedenti il predetto quantitativo si applica la aliquota di cui alla lettera *m*);	L. 41,90
m) Forniture per usi domestici che non rientrano tra quelle indicate alla precedente lettera *l*).	L. 52,90

3) Restano ferme, in quanto non modificate o in contrasto con le norme del presente provvedimento, tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti precedentemente emanati per la disciplina del sovrapprezzo termico.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il presidente: MARCORA

(3830)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di onorificenze « Al merito della redenzione sociale »

Con decreti ministeriali 3 luglio 1982 sono stati conferiti i diplomi di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alle persone sottoindicate:

Farris rev. don Giovanni, già cappellano della casa circondariale di Nuoro;

Di Iorio Vittorio, assistente volontario.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1982 è stato conferito il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento al prof. Mario Portigliatti Barbos, ordinario di antropologia criminale presso la facoltà di medicina dell'Università di Torino, già giudice onorario presso il tribunale per i minorenni di Torino.

(3761)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 24 giugno 1982. Provvedimenti ai sensi dello art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, adottati nei confronti della società Loran-Mec con sede legale in Montecatini Terme e stabilimenti in Massa e Cozzile.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981, con la quale, tra l'altro, si prevede una verifica annuale dello stato di ristrutturazione aziendale al fine di accertare l'andamento delle operazioni di ristrutturazione;

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1977 con il quale era stata riconosciuta, ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, la situazione di ristrutturazione aziendale della società Loran-Mec, con sede legale in Montecatini Terme a decorrere dal 28 febbraio 1977;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale concernente la richiesta di proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della predetta società, sospesi dal lavoro nel periodo febbraio 1979-febbraio 1980;

Considerato che nel suddetto periodo non risultano accertate dallo stesso Ministero del lavoro operazioni di ristrutturazione aziendale in corso presso l'impresa Loran-Mec;

Considerato altresì che la società Loran-Mec ha licenziato, in data 30 novembre 1979, trentasette dipendenti, esuberanti rispetto alla ridotta attività aziendale;

Udita la proposta del Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale;

Delibera:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la società Loran-Mec, con sede legale in Montecatini Terme e stabilimenti in Massa e Cozzile (Pistoia), non può ritenersi ulteriormente in condizione di ristrutturazione aziendale.

Roma, addì 24 giugno 1982

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(3712)

Deliberazione 24 giugno 1982. Provvedimenti ai sensi dello art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, adottati nei confronti della società Cariboni sud Elettronica S.p.a., in Giammoro.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981, con la quale, tra l'altro, si prevede una verifica annuale dello stato di crisi aziendale al fine di accertare la sussistenza di piani di risanamento o di iniziative alternative, tendenti alla soluzione del problema occupazionale, concretamente avviate;

Vista la propria deliberazione con la quale era stata accertata la condizione di crisi aziendale della società Cariboni sud elettronica S.p.a. di Giammoro (Messina) con decorrenza 30 ottobre 1980;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con la quale si evidenzia che i dipendenti della predetta società sono stati licenziati in data 23 febbraio 1981 e che non ha avuto seguito l'accordo intervenuto presso lo stesso Ministero del lavoro concernente la cessione dell'azienda da un nuovo imprenditore con relativo riassorbimento delle maestranze;

Considerato che la società Cariboni sud elettronica, regolarmente sciolta con deliberazione del 22 febbraio 1981, non può porre in essere operazioni atte ad un recupero dell'attività, ma soltanto compiere gli atti necessari alla liquidazione stessa;

Udita la proposta del Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale;

Delibera:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la società Cariboni sud elettronica S.p.a., con sede in Giammoro (Messina), non può ritenersi ulteriormente in condizione di crisi aziendale.

Roma, addì 24 giugno 1982

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(3713)

Deliberazione 24 giugno 1982. Provvedimenti ai sensi dello art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, adottati nei confronti dell'impresa Maglificio Wates, in Campi Bisenzio.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, specifici requisiti per l'individuazione dello stato di crisi aziendale di cui al citato art. 2 della legge n. 675/77;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla situazione aziendale della ditta Maglificio Wates di Campi Bisenzio (Firenze) che ha cessato l'attività nel settembre 1981;

Considerato che la ditta Maglificio Wates ha sospeso i propri dipendenti con decorrenza giugno 1981, provvedendo, successivamente al periodo feriale, al loro licenziamento;

Ritenuto che nel caso di specie non sussistono i presupposti per l'accertamento di una particolare situazione di crisi aziendale, quale pervista dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 675/77;

Udita la proposta del Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale;

Delibera:

L'impresa Maglificio Wates, con sede in Campi Bisenzio (Firenze), non è riconosciuta in situazione di particolare crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Roma, addì 24 giugno 1982

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(3714)

Deliberazione 24 giugno 1982. Provvedimenti ai sensi dello art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, adottati nei confronti dell'impresa Montini Arnaldo S.p.a., in Paese.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, specifici requisiti per l'individuazione dello stato di ristrutturazione aziendale di cui al citato art. 2 della legge n. 675/77;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla situazione aziendale dell'impresa Montini Arnaldo di Paese (Treviso) che ha avanzato richiesta per il riconoscimento della condizione di ristrutturazione aziendale con decorrenza 1° febbraio 1980;

Considerato che la S.p.a. Montini ha completato il piano di ristrutturazione anteriormente al 1° febbraio 1980;

Ritenuto pertanto che la sospensione di nove dipendenti a decorrere dal 1° febbraio 1980 non sia correlata all'attuazione di operazioni di ristrutturazione, ma ad un'esuberanza strutturale di manodopera;

Udita la proposta del sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale;

Delibera:

L'impresa Montini Arnaldo S.p.a. di Paese (Treviso) non è riconosciuta in situazione di ristrutturazione aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Roma, addì 24 giugno 1982

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(3709)

Deliberazione 24 giugno 1982. Provvedimenti ai sensi dello art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, adottati nei confronti dell'impresa Sider Control S.p.a., in Trieste.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro

e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede tra l'altro, specifici requisiti per l'individuazione dello stato di ristrutturazione aziendale di cui al citato art. 2 della legge n. 675/77;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla situazione aziendale dell'impresa Sider Control di Trieste che ha avanzato richiesta per il riconoscimento della condizione di ristrutturazione aziendale con decorrenza 17 novembre 1980;

Considerato che la S.p.a. Sider Control è stata posta in liquidazione in data 16 gennaio 1981 e che pertanto non può aver dato corso ad un piano di ristrutturazione aziendale, ma solo compiere gli atti necessari alla liquidazione stessa, compresa la manutenzione ordinaria degli impianti;

Udita la proposta del sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale;

Delibera:

L'impresa Sider Control S.p.a. di Trieste non è riconosciuta in situazione di ristrutturazione aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Roma, addì 24 giugno 1982

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(3710)

Deliberazione 24 giugno 1982. Provvedimenti ai sensi dello art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, adottati nei confronti dell'impresa Frank S.r.l., in S. Martino al Tagliamento.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, specifici requisiti per l'individuazione dello stato di ristrutturazione aziendale di cui al citato art. 2 della legge n. 675/77;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla situazione aziendale dell'impresa Frank di S. Martino al Tagliamento (Pordenone) che ha avanzato richiesta per il riconoscimento della condizione di ristrutturazione aziendale con decorrenza 1° febbraio 1980;

Considerato che la S.r.l. Frank é stata costituita solo in data 16 aprile 1980 e che pertanto non poteva avanzare alcuna richiesta anteriormente a tale data;

Considerato altresì che lo stesso Ministero del lavoro non ha accertato successivamente al 16 aprile 1980 l'attuazione da parte della società Frank di alcun programma di ristrutturazione aziendale;

Udita la proposta del sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale;

Delibera:

L'impresa Frank S.r.l., con sede in S. Martino al Tagliamento (Pordenone) non é riconosciuta in situazione di ristrutturazione aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Roma, addì 24 giugno 1982

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(3711)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

530° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1982 la concessione di asfalto denominata «Acquafredda» sita in Roccamorice (già S. Valentino) - (Pescara) è trasferita ed intestata alla Società per azioni miniere asfalto - Sama, in Bergamo.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1982 la concessione di asfalto denominata «Fonticelle» in comune di Lettomanoppello (Pescara) è trasferita ed intestata alla Società per azioni miniere asfalto - Sama, in Bergamo.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982 l'area della concessione di anidride carbonica denominata «Pratantico» in comune di Arezzo della Vinicola italiana accurate lavorazioni - VINAL S.p.a., in Casteggio (Pavia), è ampliata da ha 245 ad ha 355.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1982 la concessione di talco denominata «Largone Superiore» in comune di Lanzada (Sondrio) è trasferita ed intestata all'Industria mineraria italiana Fabi s.r.l. - IMI, in Milano.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 è accettata la rinuncia della Società industrie minerarie meridionali S.p.a., in Catanzaro, alla concessione di barite denominata «Mastricarro» in comune di Catanzaro.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1982 la concessione di talco denominata «Sasso della Pradaccia» sita in comune di Lanzada (Sondrio) è trasferita ed intestata alla «Industria mineraria italiana Fabi S.r.l. - IMI, in Milano.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1982 è accettata la rinuncia della S.p.a. Italcementi - Fabbriche riunite cemento, in Bergamo, alla concessione mineraria per caolino denominata «Pisciarelli» in comune di Pozzuoli (Napoli).

Con decreto ministeriale 29 marzo 1982 è accettata la rinuncia della Società Fluormine S.p.a., in Milano, alla concessione di fluorina e di minerali di piombo, argento e zinco denominata «Torgola Navazze» nei comuni di Collio e Bovegno (Brescia).

Con decreto ministeriale 29 marzo 1982 è accettata la rinuncia della Società Fluormine S.p.a., in Milano, alla concessione di fluorina e di minerali di piombo argento e zinco denominata «Torgola» nel comune di Collio Val Trompia (Brescia).

Con decreto ministeriale 20 aprile 1982 è accettata la rinuncia della S.p.a., Scafa - Società asfalti fabbricazioni affini, in Bergamo, alla concessione di roccia asfaltica denominata «Cusano» in comune di Roccamorice (Pescara).

Con decreto ministeriale 20 aprile 1982 la concessione di salgemma denominata «Timpa del Salto» nei comuni di Belvedere di Spinello, Santa Caterina e Rocca di Neto (Catanzaro) è trasferita ed intestata alla S.p.a. Montedipe, in Milano.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1982 è accettata la rinuncia della S.p.a. Scafa - Società asfalti fabbricazioni affini, in Bergamo, alla concessione di asfalto denominata «Cese» in comune di Lettomanoppello (Pescara).

Con decreto ministeriale 20 aprile 1982 è accettata la rinuncia della S.p.a. Scafa - Società asfalti fabbricazioni affini, in Bergamo, alla concessione di asfalto denominata «Santa Liberata» in comune di Lettomanoppello (Pescara).

Con decreto ministeriale 20 aprile 1982 è accettata la rinuncia della S.p.a. Scafa - Società asfalti fabbricazioni affini, in Bergamo, alla concessione di roccia asfaltica denominata «Cunicelle» in comune di Lettomanoppello (Pescara).

Con decreto ministeriale 20 aprile 1982 è accettata la rinuncia della S.p.a. Scafa - Società asfalti fabbricazioni affini, in Bergamo, alla concessione di roccia asfaltica denominata «Fonte» in comune di Manoppello (Pescara).

Con decreto ministeriale 20 aprile 1982 è accettata la rinuncia della S.p.a. Scafa - Società asfalti fabbricazioni affini, in Bergamo, alla concessione di roccia asfaltica denominata «S. Giorgio» in comune di Roccamorice (Pescara).

Con decreto ministeriale 23 aprile 1982 la concessione di marna da cemento denominata « Paradisoni-Purgatorio » in comune di Briatico (Catanzaro), è trasferita ed intestata alla S.p.a. Cemensud - Cementerie italiane del sud, in Matera.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1982 la concessione di marna da cemento denominata « Rio Gambaione 2° » nei comuni di Cassago Brianza, Bulciago, Barzago, Cremella, Nibionno e Costa Masnaga (Como), è intestata alla S.p.a. Cementeria di Cassago, in Milano.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1982 la concessione di anidride carbonica denominata « Ferrarelle II » nei comuni di Riardo e Teano (Caserta) è trasferita ed intestata alla S.p.a. Acqua minerale Ferrarelle, in Roma.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1982 la concessione di baritina denominata « Piantelli » sita in Primaluna (Como), è trasferita ed intestata alla Società mineraria Baritina S.p.a., in Brescia.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1982 al Consorzio per la promozione e lo sviluppo del termalismo sociale in Radicondoli (Siena) è accordata per la durata di venticinque anni la concessione di anidride carbonica denominata « Sorgente Cinciano » in comune di Poggibonsi (Siena)

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bologna 16 maggio 1980 all'Unione cementerie emiliane e di Augusta - Unicem S.p.a., in Casale Monferrato (Alessandria), è concessa per la durata di anni venti, a decorrere dal 15 febbraio 1980, la facoltà di proseguire la coltivazione di silicati idrati di alluminio - terre di sbianca denominata « Casana » nel comune di Salsomaggiore (Parma).

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 21 dicembre 1981 la concessione di talco denominata « Chicù » nel comune di Viù (Torino), è rinnovata per venti anni a decorrere dal 16 febbraio 1981 a favore della società Pietro Possio S.a.s. di Enrici Bayon Margherita, in Lanzo Torinese.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova 6 gennaio 1982, l'area della concessione di minerali di caolino e terre da sbianca denominata « S. Caterina » nel comune di Schio (Vicenza), di cui è titolare la signora Winnie Piccoli ved. Gloria, residente a Schio, via Fleming, 11, è ampliata da ha 29 ad ha 34.

(3693)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di ingegneria:

1) idraulica;
2) pianificazione degli impianti meccanici;
3) tecnica urbanistica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

esperimentazioni fisica I.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geologia applicata.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di magistero:

storia della filosofia medioevale;
geografia regionale.

Facoltà di medicina e chirurgia:

istochimica normale e patologica;
clinica dermosifilopatica;
fisiologia umana.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:

economia industriale;
analisi matematica II;
ergotecnica;
meccanica dei fluidi.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza:

diritto del commercio internazionale;
istituzioni di diritto privato.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica analitica.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di farmacia:

fisiologia generale.

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
farmacologia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica organica;
chimica biologica.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

igiene (raddoppio).

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di farmacia:

chimica generale ed inorganica.

Facoltà di ingegneria:

1) impianti elettrici di bordo e di terra;
2) aeronautica generale;
3) fisica tecnica (civili minerari).

Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali:

matematica finanziaria ed istituzioni di matematica attuariale.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica inorganica superiore;
fisica atomica e molecolare.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3804)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Vallarsa

Con decreto interministeriale 15 luglio 1982, n. 94, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni di demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, di un'area di mq 66.373, riportata nel catasto del comune di Vallarsa (Trento) alla partita tavolare 2578/2, fogli di mappa 27, 28, 32, 33, particella fondiaria 14193.

(3763)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei presidi medico-chirurgici registrati dal 1° gennaio al 30 giugno 1982

Numero di registrazione	Nome	Ditta	Data di registrazione
10.930	Malatibe-D	I.B.E.	21-5-1982
10.944	Ratistop	Padil	8-3-1982
10.985	Custom Pack	Sorin	15-2-1982
10.988	Raccordo per dialisi peritoneale automatica-DPA set	Eurospital	18-3-1982
11.101	Dynakem	Kem Europa	20-4-1982
11.116	Micosport	Farmasport	11-5-1982
11.118	BT Bowl - 120 cc - 225 cc - 375 cc	Bellco	16-6-1982
11.184	Sekusept forte	Henkel Italiana	10-2-1982
11.187	Farin Gola	Montefarmaco	8-4-1982
11.196	Disposable tubing Luer Lock	Sorin	4-6-1982
11.199	Lyndal 1	Piana	21-1-1982
11.200	Lyndal 2	Piana	21-1-1982
11.201	Lyndal 5	Piana	21-1-1982
11.213	Rossini medical shoes art. 207	Calz. f.lli Rossini	10-3-1982
11.214	Rossini medical shoes art. 203R	Calz. f.lli Rossini	10-3-1982
11.215	Rossini medical shoes art. 203	Calz. f.lli Rossini	10-3-1982
11.237	Intralock	Orazio Valeggia	8-6-1982
11.279	Ratticida Chezoo	Chemical Z.C. Italiana	10-3-1982
11.295	Braunoderm spray	Braun	10-3-1982
11.325	BL 307/03607 (PVC + poliuretano)	Bellco	16-6-1982
11.326	BL 307/03560 (PVC + poliuretano)	Bellco	16-6-1982
11.330	Lendinix lozione antiparassitaria	C.T.C.	21-1-1982
11.340	Ledafor 20	Centrochimica Torino	4-6-1982
11.369	Dona 1	Rodial	5-2-1982
11.373	Urogel	Mediolanum	18-3-1982
11.433	Veriderm lozione	Upjohn	8-4-1982
11.434	Sekusept steril	Henkel Ital.	4-6-1982
11.435	Maranon	Henkel Ital.	20-4-1982
11.448	Iodo-complex	Chemicals Laif	10-2-1982
11.468	Bergadis	Chimicon	25-3-1982
11.469	10 - Benzagel	Rorer	21-5-1982
11.472	Diclotox sospensione	Lab. farm. CT	10-2-1982
11.473	Diclotox sapone	Lab. farm. CT	10-2-1982
11.474	Diclotox polvere	Lab. farm. CT	10-2-1982
11.497	Rutisept	Henkel Italiana	10-3-1982
11.509	Sterol sanitario c 10	Bianchedi	8-4-1982
11.525	Fly trin	Colkim	5-2-1982
11.542	Flortis Funghicida antim.	Orvital	5-2-1982

Numero di registrazione	Nome	Ditta	Data di registrazione
11.544	Flortis effe funghicida	Orvital	5-2-1982
11.547	Flortis anticrittogamico	Orvital	5-2-1982
11.553	Trinfog	Colkim	5-2-1982
11.555	Flortis beta anticrit.	Orvital	5-2-1982
11.556	Flortis antioidico K	Orvital	5-2-1982
11.565	Furbetto	Fedis	15-2-1982
11.567	Furbetto Junior	Fedis	15-2-1982
11.568	Kleenor	Ghimas	11-5-1982
11.573	Sumithion plus	Sumitomo	18-3-1982
11.575	Difelen lozione	Teknofarma	10-3-1982
11.576	Difelen shampoo	Teknofarma	10-3-1982
11.602	Defluset NT 73 con filtro	Inpharplast	29-6-1982
11.604	Perfusor siringa	Braun	10-2-1982
11.605	Raccordo somministrazione controllata soluzioni o sangue (V 1980)	Don Baxter TS	5-2-1982
11.607	Raccordo somministrazione soluzioni con punto iniezione V-1455	Don Baxter	5-2-1982
11.608	Raccordo trasferimento plasma V 2200	Don Baxter	5-2-1982
11.609	Medumat	Tachezy	26-4-1982
11.611	Profit	Leica	10-2-1982
11.615	Zec killer	Chemical Z.C. Ital.	10-2-1982
11.617	Beta 78 P	Lab. Beta	21-5-1982
11.626	Delta 80 plus	Prod. Idi	20-4-1982
11.635	Pynamin forte mat	Sumitomo	18-3-1982
11.645	Percyl soluzione pronta	Simed	5-2-1982
11.646	Clorexin crema	Simed	10-2-1982
11.647	Kin-Kin boli	La Farmochimica Ital.	8-4-1982
11.648	Control extra	Artsana	10-6-1982
11.651	Oralzene 2	Oralzene	18-3-1982
11.652	Evafresh Fazzolettini	Evapharm	20-4-1982
11.653	Spitaderm	Henkel Ital.	8-4-1982
11.654	Contacta	Henkel Ital.	18-6-1982
11.657	S 20	Amplifon	25-3-1982
11.659	Ortho-neo-t	Cilag-Chemie	8-4-1982
11.660	Ultrafiltro per rhodiascit	Hospal-Dasco	30-4-1982
11.664	Siringa GK	Pharmaseal	5-2-1982
11.684	Citralkon ovuli	Schiapparelli	4-6-1982
11.690	Emofiltro filtral 7+8	Hospal	10-3-1982
11.691	Faicam B	Fisons	20-4-1982
11.692	Nephross	Ravasini	20-4-1982
11.693	HB 55 F	Sanitas Elec.	10-3-1982
11.694	MT 80 SP	Sanitas	10-3-1982

Numero di registrazione	Nome	Ditta	Data di registrazione
11.697	Demos	Montedison	20-4-1982
11.698	Valdagola	Valda	21-5-1982
11.699	ML CU250	Ravasini	11-5-1982
11.701	Neo-formitrol	Wander	21-1-1982
11.702	Valdadenti	Valda	21-5-1982
11.703	Foractil	Formenti	10-2-1982
11.704	Ulbiotrin	Copyr	10-2-1982
11.707	Tetrin	Copyr	10-2-1982
11.708	Fenicrit Spray	Cifo	18-3-1982
11.709	*Fenix*	Cifo	18-3-1982
11.710	Collirio-san	Simed	5-2-1982
11.711	Toxicon	Conti	18-3-1982
11.713	Fenicrit polvere	Cifo	18-3-1982
11.714	Polvine E	Cifo	18-3-1982
11.715	Clorexin-C	Cifi	5-2-1982
11.717	Idrofeni	Cifo	21-5-1982
11.719	Polvin Polvere	Cifo	18-3-1982
11.721	Everbrite	National Chemsearch	8-6-1982
11.722	Clorexin-D	Trading Pharma	10-2-1982
11.724	Sanoral gola	Trading Pharma	10-2-1982
11.726	Ketolac	Milanfarma	10-2-1982
11.728	Flortis spray	Orvital	18-3-1982
11.729	Clorexin-E	Trading Pharma	10-2-1982
11.730	Sanoral dentifricio	Trading Pharma	5-2-1982
11.731	Sil 02 kon	Urokon	8-4-1982
11.732	Ketolac spray	Milanfarma	10-2-1982
11.735	Faicam Z	Fisons	20-4-1982
11.737	Raccordo per sangue R. 380	Lab. Don Baxter	18-3-1982
11.738	K-othrine	Roussel-Hoechst Agrovet	4-6-1982
11.739	Disgen	Erbon	8-4-1982
11.740	Nova T schering	Schering	20-4-1982
11.741	Savlodil	Imper. chemical indus.	11-5-1982
11.742	Wing set A.V.F.	Pierrel	10-2-1982
11.743	Autan spray BP	Bayer	10-3-1982
11.744	Simp 80	Igeco	21-5-1982
11.746	Fungistol	Plastocoat	4-6-1982
11.751	D/Pronto	Eurochimica	18-3-1982
11.752	Easy Kill	Cerfact	20-4-1982
11.755	Dispositivo per linfografia	Cremascoli	20-4-1982
11.756	Senior Schiuma	Simed	4-6-1982
11.757	Ez bait	Kem	20-4-1982

Numero di registrazione	Nome	Ditta	Data di registrazione
11.759	Handexin	Ciba Geigy	4-6-1982
11.763	Applens	I.O.R.	18-3-1982
11.764	Moritor	Ital Agro	8-4-1982
11.765	A soluzione antisettica	I.O.R.	18-3-1982
11.766	Formotetronio 2	Medisan	10-3-1982
11.767	Hard Clean	Apleco	10-3-1982
11.768	Neo-topico giusto	Giusto	10-2-1982
11.770	Feni	Cifo	4-6-1982
11.773	Dardo	Cifo	4-6-1982
11.775	Lumabloc	Cifo	4-6-1982
11.778	Loversan infusione set	Loversan	18-3-1982
11.781	Zig-Zag animali	Deisa-Ebano	11-5-1982
11.784	Bolt 302	Johnson Wax	4-6-1982
11.786	Fenoclin	Sutter	18-6-1982
11.787	Bolt 501	Johnson Wax	4-6-1982
11.790	Surgicut raggi	Labor. Raggi	29-6-1982
11.792	Omifan	Bimex	20-4-1982
11.793	Valvole artificiali cardiache aortiche e mitraliche	Tekne	11-5-1982
11.795	Elettrocateter miocardici CPI	Ely Lilly	16-6-1982
11.796	Piresintal	Sepran	20-4-1982
11.797	Iodozeta 2	Zucchet	11-5-1982
11.802	Euroiod	Eurochimica	18-3-1982
11.806	Glutarex	3M Italia	29-6-1982
11.811	Lenil	Off. galenica Zeta	21-5-1982
11.819	Barricade A 25	Shell Italia	20-4-1982
11.822	Oticon E 17 P	Oticon	11-5-1982
11.823	Filtro per trasfusioni sangue Swank II	Movi	4-6-1982
11.833	Clementino's	Ist. Cosmetico Milanese	29-6-1982
11.834	Saline HN	Apleco	18-6-1982
11.835	Mom shampoo	Candíoli	4-6-1982
11.847	Catosan Crema	Borromeo	4-6-1982
11.850	Sithion	Ibe	21-5-1982
11.861	Mom shampoo antiparassitario	Candioli	4-6-1982
11.862	Mom lozione	Candioli	4-6-1982
11.863	Agipiù	Candioli	10-6-1982
11.864	Skejlab	Chimifarm Umbra	11-5-1982
11.865	Denin 50 EC	Chimifarm Umbra	11-5-1982
11.866	Saliquamen	Chimifarm Umbra	18-6-1982
11.876	Hydron 2	Hydron Italia	25-3-1982
11.877	Fisio-Hydron	Hydron Italia	25-3-1982
11.895	Residualen	Chimifarm Umbra	21-5-1982

Numero di registrazione	Nome	Ditta	Data di registrazione
11.896	Monosteril	ICO	20-4-1982
11.898	Ant and roach killer	Stanhome	11-5-1982
11.901	Bequat	Cigierre	8-4-1982
11.907	Sirettina 777 VC-PC	Amplifon	4-6-1982
11.908	Insider CE	Amplifon	4-6-1982
11.910	Sirio 110 C	Amplifon	4-6-1982
11.911	Vega	Amplifon	4-6-1982
11.912	Sirio PP	Amplifon	4-6-1982
11.918	Saturno	Amplifon	4-6-1982
11.919	Sirio	Amplifon	4-6-1982
11.920	Auricolina 173 PC	Amplifon	4-6-1982
11.921	Auricolina 7010	Amplifon	4-6-1982
11.937	Cat-Gut	Ceme	12-6-1982
11.950	Beta PP	Newsound	4-6-1982
11.951	Gamma PP	Newsound	4-6-1982
11.952	Beta T PP	Newsound	4-6-1982
11.953	Gamma 100/S	Newsound	4-6-1982
11.954	Gamma 110/C	Newsound	4-6-1982
11.957	Kosmocollar	Kosmozoo	21-5-1982
11.963	V 5546	Don Baxter	21-5-1982
11.968	ACL 60	Monsanto ital.	16-6-1982
11.969	ACL 85	Monsanto ital.	16-6-1982
11.970	Dimilin WP 3%	Amonn	30-4-1982
11.971	Sunchlor	Interchemie	29-6-1982
11.982	Liginia Lavanda	Serono OTC	21-5-1982
11.983	Liginia Salviettina	Serono OTC	21-5-1982
11.990	H-1	IG.ECO	10-6-1982
11.991	KL 33	G.P.F. Italia	4-6-1982
11.995	KL 34	G.P.F. Italia	4-6-1982
11.997	Gesal giardino insetticida	Airwick	10-6-1982
12.015	Lepit	Schering	10-6-1982
12.017	Canfora Killing	Farmol-Safca	10-6-1982
12.020	Clorexen	Lab. farm. CT	10-6-1982
12.025	Rodamon G	Amonn	10-6-1982
12.040	Rodamex esca liquida	Amonn	10-6-1982
12.042	Rodamex P	Amonn	10-6-1982
12.049	Linfodial-V	Bieffe	24-6-1982
12.050	Linfodial-A	Bieffe	24-6-1982
12.051	Linfodial-E	Bieffe	24-6-1982
12.056	Dengliz	Bayer	10-6-1982

(3658)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 148

Corso dei cambi del 29 luglio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1375,95	1375,95	1376,10	1375,95	1375,95	1375,90	1376,05	1375,95	1375,95	1375,95
Dollaro canadese	1088,90	1088,90	1089 —	1088,90	1088,90	1088,95	1089 —	1088,90	1088,90	1088,90
Marco germanico	560,64	560,64	560,45	560,64	560,64	560,65	560,69	560,64	560,64	560,65
Fiorino olandese	507,04	507,04	506,90	507,04	507,04	507 —	506,67	507,04	507,04	507,05
Franco belga	29,337	29,337	29,33	29,337	29,337	29,335	29,339	29,337	29,337	29,33
Franco francese	201,21	201,21	201,75	201,21	201,21	201,25	201,20	201,21	201,21	201,20
Lira sterlina	2390,70	2390,70	2395,50	2390,70	2390,70	2390,65	2392,50	2390,70	2390,70	2390,70
Lira irlandese	1924,90	1924,90	1923 —	1924,90	1924,90	—	1923 —	1924,90	1924,90	—
Corona danese	161,33	161,33	161,50	161,33	161,33	161,30	161,40	161,33	161,33	161,30
Corona norvegese	213,85	213,85	213,55	213,85	213,85	213,90	213,68	213,85	213,85	213,85
Corona svedese	226,04	226,04	226,10	226,04	226,04	226 —	226,12	226,04	226,04	226,05
Franco svizzero	659,74	659,74	661,50	659,74	659,74	659,70	659,53	659,74	659,74	659,75
Scellino austriaco	79,619	79,619	79,65	79,619	79,619	79,620	79,59	79,619	79,619	70,62
Escudo portoghese	16,25	16,25	16,28	16,25	16,25	16,25	16,22	16,25	16,25	16,25
Peseta spagnola	12,303	12,303	12,33	12,303	12,303	12,300	12,299	12,303	12,303	12,30
Yen giapponese	5,397	5,397	5,43	5,397	5,397	5,400	5,4020	5,397	5,397	5,39
E.C.U.	1322,34	1322,34	—	1322,34	1322,34	—	1322,34	1322,34	1322,34	—

Media dei titoli del 29 luglio 1982

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	40,425
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	91,875
» 5,50% » » 1969-84	83,5000
» 6% » » 1970-85	78,425
» 6% » » 1971-86	75,850
» 6% » » 1972-87	76,300
» 9% » » 1975-90	72,150
» 9% » » 1976-91	69,275
» 10% » » 1977-92	77,075
» 12% (Beni Esteri 1980)	65,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90 —
» » » Ind. 1- 8-1980/82	100 —
» » » » 1-10-1979/82	99,950
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	100,050

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/83	100,100
» » » » 1-10-1980/83	100 —
» » » » 1- 9-1981/83	99,950
» » » » 1-10-1981/83	99,800
» » » » 1-11-1981/83	99,200
» » » » 1-12-1981/83	98,700
» » » » 1- 3-1981/84	99,350
» » » » 1- 4-1981/84	98,750
» » » » 1- 6-1981/84	98,950
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	98,450
» » » 18% 1- 7-1983	100,100
» » » 12% 1-10-1983	91,925
» » » 12% 1- 1-1984	90,350
» » » 12% 1- 4-1984	88,425
» » » 12% 1-10-1984	86,450
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 luglio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1376 —
Dollaro canadese	1088,95
Marco germanico	560,665
Fiorino olandese	506,855
Franco belga	293,38
Franco francese	201,205
Lira sterlina	2391,60
Lira irlandese	1923,95

Valuta	Cambio
Corona danese	161,365
Corona norvegese	213,765
Corona svedese	226,08
Franco svizzero	659,635
Scellino austriaco	79,604
Escudo portoghese	16,235
Peseta spagnola	12,301
Yen giapponese	5,399
E.C.U.	1322,34

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 149

Corso dei cambi del 30 luglio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1376,050	1376,050	1376,10	1376,050	1376 —	1376,10	1375,950	1376,050	1376,050	1376,05
Dollaro canadese	1094,100	1094,100	1091 —	1094,100	1088 —	1094,15	1093,850	1094,100	1094,100	1094,10
Marco germanico	560,510	560,510	561,25	560,510	559 —	560,50	560,520	560,510	560,510	560,50
Fiorino olandese	506,960	506,960	507 —	506,960	505 —	506,95	507,250	506,960	506,960	507 —
Franco belga	29,363	29,363	29,3350	29,363	29,30	29,360	29,365	29,363	29,363	29,35
Franco francese	201,300	201,300	201,10	201,300	200,50	201,35	201,451	201,300	201,300	201,30
Lira sterlina	2393,500	2393,500	2395,50	2393,500	2383 —	2393,55	2392,900	2393,500	2393,500	2393,50
Lira irlandese	1924,300	1924,300	1926 —	1924,300	1920 —	—	1927 —	1924,300	1924,300	—
Corona danese	161,150	161,150	161,75	161,150	160,75	161,10	161,300	161,150	161,150	161,15
Corona norvegese	213,640	213,640	213,55	213,640	213,25	213,60	213,810	213,640	213,640	213,65
Corona svedese	226,200	226,200	226,85	226,200	224,30	226,25	226,560	226,200	226,200	226,20
Franco svizzero	657,200	657,200	656,75	657,200	661 —	657,15	657,050	657,200	657,200	657,20
Scellino austriaco	79,556	79,556	79,70	79,556	79,35	79,550	79,550	79,556	79,556	79,55
Escudo portoghese	16,270	16,270	16,28	16,270	16,25	16,25	16,220	16,270	16,270	16,27
Peseta spagnola	12,304	12,304	12,35	12,304	12,25	12,305	12,299	12,304	12,304	12,30
Yen giapponese	5,367	5,367	5,37	5,367	5,35	5,369	5,363	5,367	5,367	5,35
E.C.U.	1322,700	1322,700	—	1322,700	—	—	1322,700	1322,700	1322,700	—

Media dei titoli del 30 luglio 1982

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	40,425
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	91,875
» 5,50 % » » 1969-84	83,625
» 6 % » » 1970-85	78,425
» 6 % » » 1971-86	75,850
» 6 % » » 1972-87	76,300
» 9 % » » 1975-90	72,150
» 9 % » » 1976-91	68,775
» 10 % » » 1977-92	77,075
» 12 % (Beni Esteri 1980)	65,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	67 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1- 8-1980/82	100 —
» » » » 1-10-1979/82	99,950
» » » » 1-10-1980/82	99,900
» » » » 1-12-1980/82	100,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/83	100,050
» » » » 1-10-1980/83	100 —
» » » » 1- 9-1981/83	100,075
» » » » 1-10-1981/83	100 —
» » » » 1-11-1981/83	99,125
» » » » 1-12-1981/83	98,700
» » » » 1- 3-1981/84	99,050
» » » » 1- 4-1981/84	98,775
» » » » 1- 6-1981/84	98,850
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	98,500
» » » 18 % 1- 7-1983	100,250
» » » 12 % 1-10-1983	92,100
» » » 12 % 1- 1-1984	90,375
» » » 12 % 1- 4-1984	88,450
» » » 12 % 1-10-1984	86,450
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 luglio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1376 —
Dollaro canadese	1093,975
Marco germanico	560,515
Fiorino olandese	507,105
Franco belga	29,364
Franco francese	201,375
Lira sterlina	2393,200
Lira irlandese	1925,650
Corona danese	161,225
Corona norvegese	213,725
Corona svedese	226,380
Franco svizzero	657,125
Scellino austriaco	79,553
Escudo portoghese	16,245
Peseta spagnola	12,301
Yen giapponese	5,365
E.C.U.	1322,700

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza 15 luglio 1982, n. 57
Anticipazioni contrattuali all'80 % ad imprese

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista l'ordinanza n. 214 del 18 aprile 1981 che accorda ai prefetti la facoltà di concedere anticipazioni nella misura del 50% dell'ammontare complessivo del costo dei lavori;

Considerato che a causa ed in conseguenza del terremoto del novembre 1980 le pubbliche amministrazioni sono state incaricate dell'esecuzione dei lavori ai sensi del decreto legislativo 1010/1948, nonché la realizzazione di opere varie;

Ritenuto che l'esecuzione di tali interventi ha esposto gli operatori economici ad esborsi di notevole entità il cui ritardato introito, stante anche l'elevato costo del denaro, produce nocumento alla gestione delle aziende, con grave pregiudizio della economia generale e locale per il ritardato pagamento di fornitori e di manodopera impiegata;

Considerato che, pure in tale situazione, non può rinunciarsi al compimento dei necessari riscontri tecnico-amministrativi diretti a verificare l'effettiva entità dei crediti vantati dagli operatori economici, che la pubblica amministrazione deve effettuare in tempi incomprimibili a meno di non vanificare le stesse operazioni di riscontro;

Che è, pertanto, necessario dare disposizioni conciliative dei contrapposti interessi in atto, salvaguardando l'integrità della finanza pubblica;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Per le obbligazioni conseguenti ad esecuzione di lavori ed opere di somma urgenza di cui al decreto legislativo n. 1010, del 12 aprile 1948, realizzate in connessione con gli eventi sismici del novembre 1980 a carico della gestione stralcio, possono essere concessi, a richiesta degli interessati, ed anche nelle more del compimento delle valutazioni e degli accertamenti tecnici e contabili diretti a verificare l'effettiva entità del credito, ulteriori acconti sino all'80% del credito complessivo netto dichiarato.

La concessione dell'ulteriore predetta anticipazione è subordinata ad un primo sommario esame degli elaborati tecnici presentati dalle aziende interessate da parte dei gruppi tecnici erariali funzionanti presso le Prefetture e dagli altri tecnici facultati in base a disposizioni commissariali particolari.

I tecnici predetti possono suggerire anticipazioni anche per aliquote di lavori inferiori.

L'ammontare del credito anzidetto è accertato altresì mediante dichiarazione giurata del dichiarante, il quale è obbligato a garantire il pagamento mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria di ammontare pari alla somma richiesta, maggiorata del 5% nella quale il garante espressamente rinunci al beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale e si obblighi a versare l'intero ammontare della somma garantita a semplice ed insindacabile richiesta dell'amministrazione che dispone il pagamento.

La garanzia di cui al comma precedente dovrà rimanere valida sino alla data di approvazione del collaudo.

Nella richiesta anzidetta l'operatore economico dovrà dichiarare espressamente che mediante il pagamento l'amministrazione è liberata da ogni pretesa creditoria che lo stesso possa vantare, a qualunque titolo, verso l'amministrazione stessa, eccetto i diritti dei terzi per i quali risultino già notificati atti dispositivi o impeditivi al pagamento.

Ove dalla conclusione del compimento delle operazioni tecnico-amministrative delle quali consterà l'effettivo credito dello operatore economico risulti un credito per la finanza pubblica saranno immediatamente azionate le prestate garanzie.

Le polizze fidejussorie debbono contenere l'espresso obbligo della rifusione a semplice richiesta dell'amministrazione.

Napoli, addì 15 luglio 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3762)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

orto botanico . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

prima Facoltà di medicina e chirurgia:

terza cattedra di clinica pediatrica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di fisica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(3793)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 56, IN DOMODOSSOLA

Concorso ad un posto di primario dei servizi psichiatrici territoriali

E' indetto pubblico concorso, per titoli, ad un posto di primario dei servizi psichiatrici territoriali.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'US.L. in Domodossola (Novara).

(519/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 72, IN TORTONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione lungodegenti;

un posto di assistente pediatra;

due posti di assistente cardiologo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del 2 settembre 1982.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Tortona (Alessandria).

(520/S)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo	ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA	
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 26.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1982, n. **18.**

Approvazione del rendiconto generale della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 18 *giugno* 1982)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1982, n. **19.**

Modifica alla legge regionale 23 novembre 1973, n. 33.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 18 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 novembre 1973, n. 33 è sostituito dal seguente:

Ai membri ed al segretario del comitato tecnico regionale di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è corrisposto un gettone di presenza, per ciascuna giornata di partecipazione alle relative sedute, nella misura di L. 30.000 per il presidente e di L. 25.000 per gli altri componenti ed il segretario.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge farà carico al cap. 550 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1982 e, per gli esercizi successivi, sullo stesso o corrispondente capitolo.

Art. 3.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 14 giugno 1982

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1982, n. **20.**

Modifiche all'art. 100 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 e all'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1979, n. 17.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 18 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 100 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 è sostituito dal seguente:

Il personale della Regione è iscritto, ai fini del trattamento di pensione, alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.) e alla Cassa pensioni sanitari (C.P.S.) e, ai fini del trattamento di fine servizio, all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.).

Art. 2.

Il primo e il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1979, n. 17 vengono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

La Regione corrisponde agli impiegati, alla vedova ed agli orfani aventi diritto alla pensione a carico della C.P.D.E.L. e della C.P.S., nell'intervallo di tempo occorrente per la definitiva liquidazione della pensione stessa, un acconto mensile determinato sulla base dei servizi utili, cumulabili o ricongiungibili o riscattati, accertati mediante regolari certificati di prestazione, secondo l'ordinamento delle predette casse, pari ai nove decimi di quello che le casse corrispondono ai loro iscritti a parità di servizio. La C.P.D.E.L. e la C.P.S. provvedono al rimborso alla Regione sino alla concorrenza degli arretrati della pensione dovuta.

Qualora la misura dell'acconto di cui al comma precedente risulti maggiore della pensione definitiva liquidata dalla C.P.D.E.L. e dalla C.P.S., si provvede al recupero delle maggiori somme, corrisposte a titolo di acconto dalla Regione, mediante trattenute mensili a carico della pensione definitiva.

Art. 3.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 18 giugno 1982

AZZARA'

(3351)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822110)